


**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI**

**Corso di laurea Triennale in  
Servizio Sociale**



**Decisioni difficili: gli assistenti sociali della  
tutela minori nel passaggio dal contesto  
spontaneo a quello giudiziale.**

***Relatrice:* Prof.ssa Barbara Segatto**

***Laureanda:* Elisa Trincanato**

**Matricola N. 1224470**

**A.A. 2021/2022**



# INDICE

INTRODUZIONE .....	5
Capitolo 1 .....	9
LA TUTELA MINORI: NORMATIVE E ATTORI .....	9
1. IL SIGNIFICATO DI “TUTELARE” E LE RELATIVE DIFFICOLTÀ.....	9
2. I MUTAMENTI LEGISLATIVI .....	10
3. METODOLOGIA PROFESSIONALE .....	14
4. IL COMPITO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SOCIALE.....	16
5. IL RAPPORTO CON LA MAGISTRATURA .....	18
5.1 <i>IL TRIBUNALE PER I MINORENNI</i> .....	19
5.2 <i>LA PROCURA MINORILE</i> .....	20
5.3 <i>IL GIUDICE TUTELARE</i> .....	21
5.4 <i>IL TUTORE</i> .....	21
Capitolo 2 .....	23
IL PROCESSO DI AIUTO NEL CONTESTO SPONTANEO E GIUDIZIALE.....	23
1. LA FAMIGLIA MUTA E CON ESSA I SUOI BISOGNI .....	23
2. FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE .....	24
3. IL LAVORO NEL CONTESTO SPONTANEO.....	25
3.1. <i>PROCESSO METODOLOGICO DI INTERVENTO</i> .....	26
3.1.1 <i>INDIVIDUARE IL SIGNIFICATO PROFONDO DELLA RICHIESTA</i> .....	26
3.1.2 <i>VALUTARE LA SITUAZIONE</i> .....	27
3.1.3. <i>PROGETTARE E REALIZZARE GLI INTERVENTI</i> .....	28
3.1.4 <i>INTERVENTI ATTIVABILI</i> .....	30
3.1.5 <i>CONCLUSIONE ED ESITI POSSIBILI</i> .....	30
4. INTERPELLARE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	31
4.1. <i>L’OBBLIGO DI DENUNCIA</i> .....	31
4.2. <i>LA DECISIONE DI SEGNALARE</i> .....	31
4.3. <i>QUANDO E COME SEGNALARE</i> .....	34

5. GESTIRE IL PASSAGGIO DI CONTESTO.....	35
6. IL CONTESTO GIUDIZIARIO .....	36
Capitolo 3 .....	39
ALLONTANARE UN MINORE DAL NUCLEO FAMILIARE.....	39
1. DECISIONI ETICAMENTE DIFFICILI .....	40
1.1. L'EMOZIONE DIETRO UNA DECISIONE .....	41
1.1.2 LA PAURA: L'EMOZIONE CHE CI BLOCCA .....	41
2. L'ISTITUTO DELL'AFFIDO FAMILIARE .....	42
2.1. COMPRENDERE E FAR COMPRENDERE L'AFFIDO.....	45
3. DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL PASSAGGIO DI CONTESTO NELLA STORIA DI R. E IL SUO ALLONTANAMENTO TRA DIFFICOLTA' E RINASCITA .....	46
RIFLESSIONI CONCLUSIVE .....	53
BIBLIOGRAFIA .....	59

## INTRODUZIONE

*“Se io potrò impedire  
a un cuore di spezzarsi  
non avrò vissuto invano;  
Se allevierò il dolore di una vita  
o guarirò una pena  
o aiuterò un pettirosso caduto  
a rientrare nel nido  
non avrò vissuto invano”  
(Emily Dickinson)*

Questa piccola poesia rappresenta per me il valore dell'aiuto donato agli altri e questa tesi, in particolare, si focalizza sul sostegno alle famiglie in difficoltà, prendendo in considerazione l'ambito della tutela minori, che tra tutti mi ha spinto maggiormente verso questa professione e che si allinea con la mia esperienza di tirocinio, nella quale ho potuto addentrarmi in storie di vita familiari complesse.

Si tratta di un ambito insito di difficoltà, responsabilità e spesso accompagnato da giudizi negativi da parte dell'opinione pubblica, che tende a disegnare la figura dell'assistente sociale come “ladra di bambini”, nascondendo invece tutto quel lavoro di sostegno che si cela dietro ad ogni intervento e tutte quelle decisioni difficili che si devono prendere per cercare di ristabilire l'equilibrio familiare.

L'interesse superiore del minore è il valore base da cui si deve partire, attorno al quale ruotano una serie di interventi e progetti per cercare di sostenere l'intero nucleo familiare, che necessita di comprensione, di fiducia, di aiuto, di qualcuno che sappia leggere non solo le fragilità, ma anche i punti di forza e le risorse, al fine di farli emergere per attivare un cambiamento.

Per riuscire a leggere tutto ciò è necessario adottare un'ottica olistica, tenendo in considerazione non solo il nucleo ristretto, bensì anche l'ambiente e l'intera rete attorno, che può fungere da ostacolo o da spinta al cambiamento, al fine poi di riuscire ad elaborare percorsi individualizzati con l'apporto di più professionisti, che leggano le storie di vita con la giusta complessità e non standardizzando gli interventi.

Fondamentale saper ascoltare empaticamente, senza farsi influenzare dai nostri pregiudizi, dai nostri schemi mentali e soprattutto dalle nostre esperienze personali, che spesso sono il filtro tramite cui vediamo le storie altrui. Per tale ragione, è anche importante imparare a leggersi dentro e capire le emozioni che possono influenzare la presa di decisione.

In questa tesi, quindi, mi addentrerò nel percorso attuabile con le famiglie in difficoltà, analizzando nello specifico cosa significa tutelare e quali possono essere le scelte maggiormente difficili.

Nel *primo capitolo* affronterò la legislazione inerente la tutela dei minori e gli attori interpellati in tale ambito.

Mostrerò come è nato il sistema di tutela minorile, analizzando il cambiamento avvenuto nei confronti dell'attenzione posta ai minori, che ha portato negli anni alla nascita di molte leggi volte a tutelarne gli interessi e i diritti fondamentali.

In primis, chi lavora in tale ambito è tenuto a rispettare il diritto di ogni bambino di poter crescere nel suo ambiente di vita naturale, all'interno del quale devono essergli però garantite le giuste cure e attenzioni e, per questo, è importante il supporto all'intera famiglia tramite interventi integrati e personalizzati.

Tuttavia, parliamo di esseri umani e non supereroi, motivo per il quale, a volte, per quanto possiamo attuare degli interventi di supporto, non sempre la situazione può cambiare e non sempre i genitori riescono a garantire una crescita salutare dei loro figli.

In questi casi, si inseriscono le decisioni difficili in cui gli assistenti sociali sono coinvolti, sulle quali si ritrova sempre un margine di rischio e incertezza.

Spiegherò, quindi, qual è la metodologia professionale di intervento, che deve mirare ad un lavoro integrato tra diversi professionisti e servizi, al fine di rendere efficaci interventi anche complessi.

Spesso, inoltre, ci si trova ad interagire con la magistratura, che, insieme ai Servizi Sociali, si occupa della protezione dei minori. Per questo motivo, mi soffermerò a spiegare il ruolo del Tribunale per i minorenni, della Procura minorile, del Giudice tutelare e del Tutore.

Nel *secondo capitolo* spiegherò nello specifico il percorso di aiuto da mettere in atto con una famiglia in difficoltà.

Inizierò presentando che cos'è la genitorialità e che cosa implica tale ruolo, considerando il mutamento del rapporto tra genitori e figli nel corso degli anni.

Dall'analisi di quelli che sono i fattori di rischio e di protezione, mi addentrerò nei due possibili ambiti di intervento attuabili con le famiglie: il contesto spontaneo e giudiziale. In primo luogo, presenterò il lavoro nel contesto spontaneo nel quale, i genitori, riconoscendo di essere in difficoltà, chiedono un aiuto e, dall'altra parte, l'operatore co-costruisce insieme ad essi un percorso di cambiamento, ritenendo che ci siano le risorse tali per cui, tramite un adeguato supporto, la situazione possa essere migliorata.

Vedremo nello specifico il processo metodologico di intervento e la sua suddivisione in fasi, a partire da un'analisi e una valutazione della situazione, alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, fino alla conclusione di quest'ultimo.

Se la situazione peggiora o si cronicizza, senza presentare miglioramenti, si ravvisa la possibilità di interpellare l'Autorità Giudiziaria, segnalando la situazione di rischio in cui si trova il minore. Analizzerò quindi, quali sono i casi in cui si necessita di tale intervento, come deve essere fatta una segnalazione e che cosa implica la presenza di tale figura terza, che comporta il passaggio dal contesto spontaneo a quello giudiziale.

Presterò attenzione anche a come gestire tale passaggio delicato e come comunicare ai genitori la scelta presa, addentrandomi poi nella metodologia di lavoro nel contesto giudiziale e nelle fasi che lo caratterizzano: indagine, valutazione, prognosi, trattamento, catamnesi e conclusione.

Infine, *nel terzo capitolo*, analizzerò una delle decisioni maggiormente dilemmatiche nell'ambito della tutela minori, ovvero l'allontanamento dal nucleo familiare.

Essendo che tali scelte comportano l'addentrarsi in dilemmi etici, presterò attenzione anzitutto a quelle che sono le emozioni maggiormente ricorrenti negli operatori e, in particolare, la paura, che può arrivare a limitare o bloccare determinate decisioni.

Analizzerò, poi, l'istituto dell'affido familiare, utile per meglio comprendere la storia che porterò a conclusione del mio elaborato. Quest'ultima racconta di un minore conosciuto durante la mia esperienza di tirocinio e mostra nella pratica cosa significa ritrovarsi di fronte alla decisione di segnalare e allontanare un minore dal nucleo, nonostante il rapporto di fiducia instaurato negli anni con una famiglia.

È una storia per me molto significativa perché mi ha permesso, da una parte, di unire la teoria alla pratica, mostrandomi a livello burocratico i vari passaggi da compiere e, dall'altra, mi ha fatto entrare in contatto con le emozioni e le difficoltà che sono insite in tale professione. Ho capito che ci vuole coraggio e senso di responsabilità nel prendere una decisione forte, ma che questo, a volte, è fondamentale per ritrovare l'equilibrio perso. Tutti possiamo essere fragili in determinati momenti della nostra vita e dobbiamo

lottare contro quell'idea che la fragilità sia sinonimo di debolezza. La vera forza sta nel prenderne atto e chiedere supporto, fidandoci di chi ce lo offre, perché anche se non è semplice, è nella relazione di aiuto che ritroviamo la chiave del cambiamento.



# Capitolo 1

## LA TUTELA MINORI: NORMATIVE E ATTORI

### 1. IL SIGNIFICATO DI “TUTELARE” E LE RELATIVE DIFFICOLTÀ

La tutela dei minori si compone di “tutti quegli interventi di protezione attuati per salvaguardare, favorire e promuovere il benessere ed il corretto sviluppo di neonati, bambini e adolescenti” (Segatto e Dal Ben, 2020, p. 7).

Lavorare in questo campo implica essere immersi in contesti complessi, nei quali prendere delle scelte richiede impegno, responsabilità e consapevolezza del fatto che “dalle decisioni degli assistenti sociali può dipendere il corso di vita delle persone” (Bertotti, 2016, p.15).

Si deve intervenire rispetto a tutti quei comportamenti che pregiudicano il benessere dei minori, dietro ai quali è necessario captare i diversi fattori responsabili, che sono il risultato di un intreccio fra la dimensione soggettiva (inerente la sfera psicologica, cognitiva, esperienziale, relazionale del soggetto) e la dimensione socio-ambientale (il contesto può fornire sostegno, stimoli e risorse necessarie ad affrontare le difficoltà o altresì può essere un ostacolo per la risoluzione del problema). Analizzare tutti questi fattori implica tener conto della globalità e della multidimensionalità come prospettive di analisi, utili a fronteggiare situazioni complesse, evitando il rischio di semplificare e standardizzare le storie di vita delle persone, rischio dovuto anche al sovraccarico lavorativo e al poco tempo a disposizione per prendere delle decisioni ben meditate (Allegrì e Dellavalle, 2021).

Come sottolineato anche dal CNOAS, è un diritto ampiamente riconosciuto quello di crescere nella propria famiglia e avere garantito il legame con le proprie origini. Questo implica poter godere di cure adeguate e di un contesto affettivo nutritivo, di poter soddisfare i propri bisogni e di avere le opportunità per sviluppare le proprie potenzialità. Per tale ragione, è importante non solo occuparsi dei ragazzi, ma anche degli adulti che

ricoprono il ruolo genitoriale o di cura e che necessitano di sostegno per superare le difficoltà ed esercitare al meglio le loro responsabilità (CNOAS, 2021).

Se nella teoria tutto appare chiaro e trasparente, nella pratica professionale quotidiana prendere delle decisioni nelle situazioni che coinvolgono dei minori è tutt'altro che semplice.

Partiamo dal presupposto che, decidere implica sempre fare una scelta tra diverse alternative, motivo per il quale, scegliendo una di esse si rinuncia inevitabilmente alle altre e questa dimensione di perdita comporta paura e resistenza. Inoltre, c'è sempre una dimensione di incertezza, in cui le probabilità degli eventi futuri non sono note e una dimensione del "rischio" che implica la possibilità che si verifichi un fatto negativo e un esito non voluto. Questo lo ritroviamo in ogni tipo di scelta che dobbiamo prendere nella vita, da quelle più semplici a quelle più complesse e per questo, prendere decisioni sulla vita di un'altra persona è molto difficile, essendo consapevoli che non per forza faremo la scelta giusta e che potremmo incorrere in qualche errore. Tuttavia, è giusto ricordarsi che, come ogni essere umano, non possiamo prevedere il futuro e quindi nemmeno le conseguenze della nostra decisione. Se agiamo in un dato modo è perché, in quel momento, questo appare come la migliore alternativa possibile per quella specifica situazione. Certamente, è importante poter a posteriori comprendere le ragioni dell'esito negativo per aumentare la propria conoscenza professionale ed ancora per agire correttamente sulla situazione specifica (Bertotti, 2016).

## **2. I MUTAMENTI LEGISLATIVI**

Come evidenzia Elena Allegri (2021), il tema della tutela dell'infanzia, oltre ad essere molto complesso, è sicuramente dinamico, ovvero cambia nel tempo in relazione ai cambiamenti del contesto strutturale, sociale, culturale e giuridico.

Se oggi pensiamo alla tutela dei minori, ci possono apparire ovvie e scontate alcune scelte operative, ma non sempre l'attenzione nei loro confronti è stata così forte.

Basti pensare che nell'Antica Grecia i genitori potevano liberamente uccidere i propri figli e che solo nel 374 d.C. la soppressione di un bambino venne considerata legalmente omicidio.

Oltretutto, le prime azioni per proteggere i minori furono portate avanti dalla Società per la protezione animali, grazie alla segnalazione nel 1875 da parte di un'infermiera, Etta

Wheeler, che venne a conoscenza di numerosi maltrattamenti nei confronti di una bambina di 8 anni ma che non seppe a chi altro rivolgersi dato che non c'erano ancora leggi che tutelassero i minori contro i maltrattamenti (Segatto e Dal Ben, 2020).

A partire dal caso sopra citato, ci fu un crescendo di attenzioni nei confronti dell'infanzia, che giunsero anche a definire linee normative importanti a livello nazionale e internazionale. Tra queste appare importante segnalare:

-La Dichiarazione dei diritti del bambino, redatta nel 1924, è la prima significativa attestazione inerente la tutela del minore, in cui però quest'ultimo viene considerato solo destinatario passivo di diritti;

-Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva all'unanimità una nuova Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo che:

- introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, è un soggetto di diritti;
- riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino, sia prima che dopo la nascita;
- ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

-La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child, CRC), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni nel 1989, si differenzia dalle prime due Dichiarazioni che non erano vincolanti né per gli Stati, né per i cittadini e si propone invece come uno strumento che vincola gli Stati a non adottare leggi in conflitto con quanto enunciato da quest'ultima. Essa è nota come il trattato delle quattro P: prevenzione, protezione, promozione e partecipazione (Segatto e Dal Ben, 2020).

I quattro principi fondamentali sono:

- Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori;
- Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. Per interesse superiore dobbiamo intendere "il miglior interesse" per quel bambino specifico e in quella situazione specifica, facendo

attenzione a non standardizzare gli interventi, in quanto ogni persona è unica e ha bisogno di essere riconosciuta nella sua particolarità e nei suoi bisogni specifici;

- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale;
- Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

-Importante anche la “Carta europea dei diritti del fanciullo” del 1992 che presenta in modo compiuto la condizione del bambino come essere vulnerabile che necessita di protezione e di ambienti che gli garantiscano una crescita salutare.

Queste norme delineano anche importanti linee di indirizzo per l’assistente sociale che non può esimersi dal considerare la presenza di bambini in condizioni pregiudizievoli e dall’assumersi la responsabilità di agire che, non solo è connessa ad obblighi di legge, ma anche al Codice Deontologico della professione che all’art 28 cita «L’assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età [...]»

Oltre a questi atti legislativi è sicuramente importante evidenziare anche alcuni articoli fondamentali del Codice Civile, la cui conoscenza, è necessaria al fine della tutela dei minori:

-Art. 315 bis - Diritti e doveri del figlio: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni...”

-Art. 330 - Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

-Art. 333 condotta del genitore pregiudizievole ai figli: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre

l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

-Art. 403 - Intervento della pubblica autorità a favore del minore: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi sono incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Inoltre, è bene ricordare anche gli art. 30 e 31 della Costituzione Italiana:

-Art. 30 - Doveri e diritti dei genitori: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti...”

-Art. 31- Agevolazioni a favore della famiglia: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

Ponendo in capo alla Repubblica il compito di proteggere «la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo», la Costituzione mira a creare le basi per l'istituzione di un sistema di tutela minorile che permetta di garantire una crescita sana ai ragazzi.

Nonostante quanto citato dalla Costituzione, solo negli anni 80' in Italia ci si dirige verso una maggior tutela nei confronti dell'infanzia, anche grazie ad un avanzamento in ambito scientifico circa i bisogni dei bambini e della loro necessità di essere protetti. Inoltre, anche da parte dell'opinione pubblica inizia ad esserci una mancata accettazione dei silenzi celati dietro alle violenze familiari, che dovevano essere portate alla luce e affrontate con la giusta tutela nei confronti delle vittime.

Dopo la nascita dei primi centri specialistici privati dedicati al maltrattamento, per la creazione dei servizi pubblici dobbiamo attendere gli anni 90 e per quanto concerne l'organizzazione delle loro funzioni dobbiamo far riferimento alla Legge 833 del 1978, che sottolinea le seguenti possibilità:

-integrazione socio-sanitaria, con ampia delega da parte dei Comuni alle ASL di funzioni socio-assistenziali tra cui la tutela minori (è il caso di regioni del centro-nord come il Veneto);

-integrazione socio-sanitaria, con parziale delega da parte dei Comuni alle ASL di funzioni socio-assistenziali, in cui talvolta rientra anche la tutela dei minori;

-separazione tra ambito sociale e sanitario e gestione dei servizi socio-assistenziali, compresa la tutela dei minori, da parte dei soli Comuni.

Il fatto che ci siano più tipologie di organizzazione del servizio tutela viene intesa come l'opportunità dei territori di poter organizzare al meglio le risorse sulla base dei propri specifici bisogni, ma porta anche con sé un'ampia eterogeneità tra i territori, che attuano una tutela differente a volte anche all'interno della medesima Regione. Nonostante le diversità, quello a cui sarebbe importante addivenire, è un'integrazione tra più servizi, pubblici e privati, che mirino a salvaguardare il benessere del minore e a tutelare il nucleo, garantendo anche percorsi di sostegno alla genitorialità (Segatto e Dal Ben, 2020).

### **3. METODOLOGIA PROFESSIONALE**

Il ruolo dei servizi sociali dell'ente locale è definito dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore a una famiglia" e successive modifiche e dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell'8 novembre 2000, n. 328.

Quest'ultima, all'art. 22 c. 2 cita tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali «gli interventi per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine, l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» (Allegrì e Dellavalle, 2021).

Assicurare una presa in carico globale con l'apporto di diversi professionisti e servizi è l'unico modo per poter raggiungere risultati efficaci, soprattutto vista la complessità e la multifattorialità dei problemi che non possono essere pensati in modo semplicistico, ma necessitano di una presa in carico da parte di tutti.

Il fine non è solo quello di intervenire a problema conclamato, ma anzi, di agire con interventi preventivi che possano sostenere i genitori e i ragazzi anche in assenza di problematiche, cercando di attivarsi prima per evitare il proliferarsi di situazioni difficili. In ogni caso, gli interventi, siano essi preventivi o meno, devono prevedere un lavoro *con* le persone e non solo *per* le persone, al fine di responsabilizzarle aumentando la loro

capacità di fronteggiamento dei problemi ed evitare assistenzialismo (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

Per fare questo, come sostiene Elena Allegri (2021), è necessario identificare la risorsa dell'interdisciplinarietà del servizio sociale: solo attraverso “un approccio di integrazione progressiva non solo tra conoscenze e competenze di diverse professioni, ma anche tra metodi di intervento, istituzioni, organizzazioni e servizi preposti a perseguire obiettivi comuni, che possano utilmente fronteggiare l'incertezza nel campo di ricerca e intervento” è possibile mettere in essere interventi adeguati ed efficaci che agiscano sulla globalità della situazione.

Quando ci si trova di fronte ad una storia, ad un “caso”, quest'ultimo non deve essere dell'assistente sociale soltanto, ma del sistema di servizi di cui il professionista fa parte, perché un sistema frammentato porta l'utente ad essere insoddisfatto e innesca nell'operatore un misto di sentimenti, tra cui impotenza e rabbia con conseguente frustrazione (CNOAS, 2021).

Ciò che risulta fondamentale è avere una condivisione generale del progetto da attuare e mantenere, nonostante la suddivisione dei ruoli in base alle competenze, una lettura unanime della situazione. Infatti, essendo la persona fatta di un'unica e irripetibile soggettività, la divisione in “pezzi di competenza” rischia di mostrare solo la piccola parte a cui il proprio servizio deve rispondere, sottovalutando la globalità dell'intervento. In questo modo, i progetti diventano fini a sé stessi, faticano a rispondere al bisogno reale delle persone, rischiando oltretutto di far ricadere il problema solo su queste ultime, invece che sull'incapacità della rete di lavorare assieme.

Accanto ai bambini e alle loro famiglie, infatti, ci sono diversi servizi e soggetti coinvolti: Enti Locali e Aziende Ulss, famiglie affidatarie, enti di gestione delle comunità di accoglienza, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare, ospedale, servizi per la salute mentale e per le dipendenze, scuola, tutori, Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia. Le norme regionali, come indicato nelle Linee Guida della Regione Veneto (2008), indirizzano verso un'integrazione sociosanitaria tramite le deleghe, da parte dei Comuni, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e della gestione dei servizi sociali alle Aziende Ulss.

Ove non c'è la delega all'Ulss, al servizio sociale comunale spetta la responsabilità di attivare e monitorare il “Progetto quadro” contenente gli interventi di protezione. In situazioni emergenziali i Sindaci possono ordinare il collocamento del minore in un luogo

sicuro (art. 403 c.c.), segnalando la situazione alla Procura per i minorenni in modo da giungere ad un provvedimento necessario alla sua salvaguardia.

Alle Aziende Ulss competono gli interventi sanitari e sociosanitari diagnostici e terapeutici rivolti sia al minore che alla sua famiglia. La programmazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali, avviene in base alle deleghe conferite dai Comuni e in relazione a quanto espresso dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **4. IL COMPITO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SOCIALE**

I genitori sono tenuti a far fronte alla crescita dei loro figli, mantenendoli, istruendoli ed educandoli secondo le loro capacità e inclinazioni naturali. La responsabilità genitoriale permane fino al compimento della maggiore età e viene esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316 c.c.) tranne in casi di impedimento o incapacità da parte di uno di essi.

Come meglio vedremo nel capitolo successivo, nei casi di situazioni pregiudizievoli, il giudice può disporre l'affido del minore al Servizio sociale, che dovrà vigilare sulla situazione e intervenire sostenendo il nucleo. Questo serve, per poter contenere condotte devianti e compensare carenze da parte dei genitori, sperando di arrivare ad un recupero delle loro capacità educative.

“Con il termine <pregiudizio> si intende una condizione di particolare e grave disagio e disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore. Si tratta della mancanza dei presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'ideale crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale del minore. Tra queste situazioni si possono ritrovare: la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti e la grave e persistente conflittualità tra i coniugi” (Regione Veneto, Linee guida 2008).

Nel caso di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori, l'ordinamento prevede di intervenire affievolendo (art. 333 c.c.) o facendo decadere (330 c.c.) la responsabilità genitoriale. In particolare, ciò avviene in caso di:

- Violazione del diritto dei figli al mantenimento, istruzione e educazione (art. 147 c.c.);
- Violazione d'obbligo di assistenza e mantenimento (art. 570 c.p.);



- Abbandono del minore (art. 591 c.p.);
- Abuso dei poteri genitoriali con danno per il figlio (artt. 320 e 324 c.c.; artt. 571 e 572 c.p.) (Ferri, 2013).

Inoltre, se la situazione peggiora e pregiudica gravemente il benessere del minore, si può arrivare alla separazione temporanea di quest'ultimo dal nucleo d'origine (art 330, co. 2, c.c.) ed al suo collocamento fuori famiglia. Gli interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale, non si focalizzano solo sul bambino ma anche sulla famiglia e sull'ambiente di vita. Per questo, "l'allontanamento temporaneo non è un "fine", ma è un "mezzo" attraverso cui mirare alla cura dei legami e delle relazioni familiari e generazionali, nell'obiettivo ultimo del ricongiungimento familiare. Per tale motivo, gli interventi di allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalla loro famiglia hanno carattere di eccezionalità, temporaneità e sussidiarietà" (Regione Veneto, Linee Guida 2008, p. 24).

A volte, tuttavia, le situazioni possono essere gravi a tal punto da rendere impossibile il rientro del minore nel nucleo. È importante, in casi come questi, che ci sia tempestività e consapevolezza da parte dei soggetti istituzionali, per non cronicizzare le situazioni rendendole indeterminate e impedendo l'avvicinamento ad una nuova famiglia che possa garantire legami affettivi stabili (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

Per ciò che concerne i casi di allontanamento del minore, la legge mira a privilegiare come forma di accoglienza temporanea l'affidamento familiare (che analizzeremo meglio nel terzo capitolo), sottolineando che il minore sia affidato "ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno" (art. 2, comma 1, L. 184/83). Gli affidatari sono, quindi, persone che danno la loro disponibilità accogliendo temporaneamente i ragazzi, fin tanto che si mette in atto il progetto necessario al recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine.

Le famiglie devono collaborare all'elaborazione, realizzazione e valutazione del Progetto educativo individuale (Pei) del minore d'età, che deve essere fatto per ogni tipologia di affido: residenziale, diurno o per alcuni giorni alla settimana, consensuale o giudiziale.

Per permettere al minore di ritrovarsi in un contesto nutritivo e di sentirsi accolto, è necessario che le famiglie affidatarie facciano un corso di formazione e che nel periodo dell'accoglienza siano supportanti nelle funzioni educative tramite incontri periodici garantiti dal Centro per l'affidamento e la solidarietà familiare. Quest'ultimo è proprio colui che collabora con il servizio titolare per individuare le famiglie disponibili e

maggiormente adatte per quello specifico bambino e per realizzare, insieme alla famiglia, il PEI. Con Dgr 1855/06 la Regione del Veneto ha promosso la realizzazione in ogni ambito territoriale Ulss di un “Centro per l’affidamento e la solidarietà familiare” che svolge i seguenti compiti:

- promuove l’affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie;
- forma e sostiene gli affidatari tramite operatori dedicati specificatamente a queste attività.

Nel caso in cui non ci sia la possibilità di ricorrere ad una famiglia affidataria, tra le possibili strutture di accoglienza si ritrovano: comunità di tipo familiare, comunità educativa per minori, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativo-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti, comunità educativa mamma-bambino. Compito di queste è garantire una giusta accoglienza ai minori, collaborando con i servizi titolari per la realizzazione del Progetto quadro e svolgendo, laddove previsto, funzioni di sostegno al recupero delle capacità genitoriali. Come le famiglie affidatarie, anche le comunità si occupano della cura, dell’educazione e dell’istruzione del minore, tenendo rapporti ordinari con la scuola e con i servizi sanitari. Mentre le altre decisioni restano in capo ai genitori o al tutore qualora questi ultimi non esercitassero la responsabilità genitoriale (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

## **5. IL RAPPORTO CON LA MAGISTRATURA**

Come evidenziato da Alessandra Ferri (2013), nel nostro ordinamento la protezione dei minori fa capo, da una parte, al sistema dei Servizi sociali e, dall’altra, alla giustizia minorile.

Tali sistemi sono tra loro differenti e spesso faticano ad interagire, tanto più quando ci si trova di fronte ad una complessità come quella che investe certe famiglie. Tuttavia, è necessario che entrambe le parti riescano a garantirsi rispetto reciproco, impegnandosi per comunicare in modo tempestivo, chiaro, trasparente e mantenendo al centro l’interesse superiore del minore.

Come affermato da Cirillo e Cipolloni (1998, p.120) si tratta, di fatto, “di una co-costruzione, messa a punto sul doppio piano giuridico e sociopsicologico, nell’attenzione alla compatibilità tra le reciproche funzioni e nel rispetto della loro gerarchia”.

Il servizio, infatti, verificato il comportamento della famiglia, ha la possibilità di interpellare il Tribunale per poter agire con precise direttive e, facendo capo ad un'autorità chiara, indiscussa e al di sopra delle parti, può ottenere i provvedimenti di tutela del bambino. Nello stesso tempo, tali prescrizioni obbligano i genitori a prendere contatti con il servizio che valuterà la loro recuperabilità, calibrando poi, di concerto con il Tribunale, gli interventi più appropriati (Cirillo e Cipolloni, 1998).

### *5.1 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI*

Istituito nel 1934 con Regio Decreto-Legge n. 1404 è l'organo giudiziario con funzioni di giudice di primo grado per i procedimenti penali, civili, amministrativi per i minori di anni diciotto.

La competenza territoriale coincide con quella della Corte d'Appello, ovvero il giudice di secondo grado che decide sulle impugnazioni contro le sentenze emesse sull'adottabilità di un minore, i decreti inerenti la responsabilità genitoriale e le sentenze relative a reati penali commessi da minorenni. La competenza di entrambi coincide a sua volta con la Regione e per cui i procedimenti dei minori che si trovano nel territorio regionale, competono ad essi.

Al Tribunale spettano funzioni in materia penale (accertamento reati e applicazione della pena), civile (controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale) e amministrativa (contenimento condotte irregolari con misure rieducative) (Ferri, 2013).

Premesso ciò, le competenze possono riassumersi come segue:

- a) Nomina, nei casi previsti dalla legge, il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore di ufficio;
- b) dichiara lo stato di adottabilità (artt. 11 e 15, L. 184/83) e pronuncia la decadenza, la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali;
- c) dispone l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole a causa del comportamento di uno o di entrambi i genitori (art. 403 c.c.);
- d) dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali (artt. 330 e 333 c.c.);
- e) decide i ricorsi sull'affido dei figli e sulle questioni economiche relative ai minori proposte dai genitori non coniugati e non più conviventi (art. 317 bis);
- f) decide sui ricorsi per la proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi (art. 4, comma 4, L. 184/83);

g) giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato ed adotta le misure penali previste dalla legge (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

È utile menzionare, prima di proseguire, che dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore alcune importanti disposizioni in materia familiare della Riforma del processo civile della Ministra Cartabia, contenute nella legge delega n. 206/2021.

Tali modifiche riguardano il diritto di famiglia dal punto di vista procedurale e prevedono la futura abrogazione del Tribunale per i minorenni sostituito con un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e la modifica dell'art 403 c.c, che disciplina l'intervento della pubblica autorità in favore dei minori. Nonostante le molte perplessità espresse da più parti, si auspica che quanto sopra detto in capo alla necessità di operare in modo trasparente, collaborante e finalizzato al maggior interesse del minore permanga anche nel nuovo assetto.

## *5.2. LA PROCURA MINORILE*

La procura minorile è un organo giuridico specializzato, istituito presso ogni Tribunale per i minorenni. Esso riceve le denunce di reato inerenti minorenni e, dopo aver svolte le indagini, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni (a meno che il caso non venga archiviato).

Inoltre, riceve le segnalazioni riguardanti casi di pregiudizio o abbandono di minori provvedendo alla loro tutela civile. In questo caso, se si riscontra un possibile reato a danno del minore e ad opera di un adulto, la documentazione viene inoltrata alla Procura presso il Tribunale ordinario (Ferri, 2013).

La procura minorile può far ricorso al Tribunale per i minorenni per richiedere:

- la pronuncia dello stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83);
- la pronuncia di decadenza, sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali (artt. 330 e 333 c.c.) e/o l'eventuale allontanamento del bambino o ragazzo dalla residenza familiare;
- la disposizione di provvedimenti per proteggere il minore che attua comportamenti devianti;
- la richiesta, a seguito di un intervento attuato dalla Pubblica Autorità in base all'art. 403 c.c., di un provvedimento urgente di allontanamento;

È compito della Procura comunicare al servizio segnalante le decisioni sui provvedimenti o le motivazioni del mancato ricorso, quando non sussiste la necessità di un intervento del Tribunale per i minorenni (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

### *5.3. IL GIUDICE TUTELARE*

Istituito presso il Tribunale ordinario, il Giudice tutelare è un organo giudiziario monocratico che si occupa della tutela dei diritti del minore, ovvero:

- a) nomina, sostituisce o revoca il tutore legale al minore di età privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale;
- b) sovrintende alla tutela e controlla la gestione del patrimonio del minore svolta dal tutore;
- c) rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore;
- d) vigila sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 337 c.c. (Ferri, 2013).

### *5.4. IL TUTORE*

Questa figura viene coinvolta nel momento in cui i genitori non sono in grado di provvedere al minore e di conseguenza si necessita di un tutore che provveda alla sua cura e alla salvaguardia del suo patrimonio. Il Giudice tutelare, che nomina il tutore, si occupa di dare le necessarie prescrizioni in merito all'educazione e all'amministrazione dei beni del minore, esaminando il rendiconto che il tutore è tenuto a presentare. Esso, infatti, amministra i beni del minore con l'obbligo di inventario ai sensi degli artt. 362-367 c.c. (Ferri, 2013).

Il tutore, adempiendo alle sue funzioni secondo quanto prescritto dal giudice, si relaziona principalmente con il servizio titolare del progetto per il minore e si coordina con la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, che affianca svolgendo in modo sussidiario le azioni "straordinarie" (Regione Veneto, Linee Guida 2008).



## Capitolo 2

# IL PROCESSO DI AIUTO NEL CONTESTO SPONTANEO E GIUDIZIALE

Quando parliamo delle decisioni sulla protezione delle persone, in particolare quando minori, dobbiamo essere consapevoli non solo della difficoltà di scegliere interventi che potrebbero cambiare la loro vita, ma anche della pressione che perviene dall'opinione pubblica, in quanto questi tipi di scelta sono caratterizzati da un alto livello di visibilità e una prontezza di giudizi che derivano da diversi soggetti: altri professionisti, dirigenti e responsabili di servizio, giudici e avvocati (Bertotti, 2016).

Questo rende complesso agire poiché forte è il rischio di farsi condizionare dal giudizio esterno, rischiando di non costruire interventi efficaci per la sola paura di quello che gli altri possono pensare.

In questo capitolo rifletteremo su cosa significa essere genitori, quali sono i fattori che influenzano tale ruolo e vedremo come agire di fronte ad una famiglia in difficoltà, analizzando il percorso d'aiuto nei due contesti possibili: rispettivamente in quello spontaneo e giudiziale.

### 1. LA FAMIGLIA MUTA E CON ESSA I SUOI BISOGNI

Il *parenting* può essere definito come “la capacità di soddisfare i bisogni del proprio figlio, da un punto di vista sia fisico (per esempio alimentazione, pulizia, salute), sia psicologico (sicurezza, autonomia, indipendenza).” (Ionio, 2005, p. 54)

Per quanto questa definizione appaia semplice ed intuitiva, in realtà captare i bisogni di un figlio non è automatico e soprattutto non è una capacità che è presente o assente

attraverso tutto il percorso di crescita di un bambino, bensì tutti possono ritrovarsi ad aver bisogno di aiuto in alcune fasi della vita propria o dei propri figli, perché il funzionamento familiare non dipende tanto dalla presenza o assenza dei problemi, bensì da come questi vengono affrontati (Bertotti, 2012).

Inoltre, con il mutare della società, il rapporto genitori-figli è cambiato e con esso i bisogni delle famiglie stesse. Emerge sempre più una maggiore difficoltà nella conciliazione tra la funzione di cura e di regolazione dei figli, in quanto si presta molta più attenzione alla parità e alla reciprocità dei rapporti riducendo quella rigidità dei tempi passati, in cui i ruoli e la gerarchia familiare erano molto chiari e segnati da precise responsabilità per ciascun membro (Bertotti, 2012).

A questo si aggiunga come oggi non vi sia una definizione statica di come deve essere composta la famiglia ed infatti, appare ormai del tutto naturale ritrovarsi di fronte a plurigenitorialità (più figure genitoriali e quindi più modelli di riferimento), plurinuclearità (diversi nuclei di convivenza), monogenitorialità (una sola figura genitoriale), famiglie miste (nazionalità differenti). Ovviamente, nuove modalità di fare famiglia implicano nuovi modi di vivere e nuovi bisogni da affrontare, più complessi, multifattoriali e legati a problematiche che in passato non sussistevano (Bertotti, 2012).

## **2. FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE**

Dobbiamo essere consapevoli, anzitutto, che la genitorialità è un fenomeno complesso e il modo in cui una persona svolge tale ruolo dipende da più fattori: individuali (biologici, genetici, psicologici), storico culturali, ambientali e familiari (Bertotti, 2012).

La disfunzionalità genitoriale, spesso, non è una caratteristica immobile e sempre uguale: un genitore può essere in grado di gestire in modo consono i bisogni del proprio figlio di sei mesi, ma non riuscire a svolgere in modo adeguato il suo ruolo genitoriale in altre fasi evolutive. Inoltre, quando parliamo di genitori che con il loro comportamento mettono in pericolo il benessere del figlio, dobbiamo tener in considerazione anche la loro storia di vita, cercando di captare che cosa è accaduto nel loro passato e quali traumi possono aver subito. L'abuso sessuale, il maltrattamento fisico, l'inadeguatezza delle cure e la violenza assistita vissuti in età minore dai genitori, creano una condizione di fragilità che rende difficile il confronto con le difficoltà quotidiane e con gli eventi stressanti. Tra questi fattori, chiamati anche *fattori di rischio distali*, concorrenti alla vulnerabilità di base, vi



sono anche altre situazioni e caratteristiche, come la povertà cronica, il basso livello di istruzione, la giovane età o l'apprendimento di modelli educativi improntati alla rigidità e all'uso di punizioni fisiche. Vengono chiamati *fattori distali* perché, da soli, non creano danno diretto al figlio, bensì un terreno che favorisce la disfunzionalità nel caso in cui subentrino altri eventi e situazioni definiti *fattori di rischio prossimali*, come ad esempio la psicopatologia, l'alcolismo e la tossicodipendenza. A questi possono aggiungersi fragilità derivanti da situazioni conflittuali all'interno della coppia, da una gravidanza non desiderata, da stati di malattia del bambino, da persistenti legami disfunzionali con le famiglie d'origine e dalla presenza di violenza domestica (Luberti, 2012).

Oltre ai fattori di rischio, come professionisti, dobbiamo tener presente quelli di protezione, che permettono di facilitare la gestione dei propri figli riducendo il rischio di ricorrere in difficoltà. Tra questi possiamo distinguere fattori legati al bambino (ad esempio avere un temperamento facile), ai genitori (capacità empatiche, buon livello di autostima, capacità di assumersi le responsabilità, autonomia familiare) e all'ambiente (soddisfacente rete di supporto, buone relazioni con la propria famiglia di origine, situazione economica stabile) (Bertotti, 2012).

Analizzare la presenza dei fattori di rischio e di protezione consente di orientarsi sulle decisioni da prendere e sugli interventi da attuare.

### **3. IL LAVORO NEL CONTESTO SPONTANEO**

Con il termine *contesto spontaneo* si indica, come la parola stessa suggerisce, la richiesta di aiuto pervenuta dalla persona stessa, che ha raggiunto la consapevolezza, autonomamente o su suggerimento della rete dei servizi socio-educativi del territorio, di non riuscire autonomamente a far fronte alle difficoltà che sta vivendo. Spesso, la richiesta parte con una domanda molto semplice e risolvibile in modo sbrigativo (una richiesta di informazioni, un contributo economico, l'accesso ad una risorsa), ma è bene sapere che, talvolta, dietro a tali richieste si celano bisogni più ampi, come la necessità di essere sostenuti nel compito difficile della genitorialità (Bertotti, 2012).

Individuare precocemente una fatica genitoriale permette di cogliere prima i problemi, attivando fin da subito le risorse disponibili, così da aiutare la famiglia a superare le difficoltà, prima di addentrarsi in situazioni più gravi.

Per tale motivo, l'intervento nel contesto spontaneo avviene se l'operatore riconosce la capacità del genitore di comprendere i bisogni dei figli e suppone che, attraverso un adeguato sostegno genitoriale, sia possibile migliorare la situazione dei minori (Segatto e Dal Ben, 2020).

Nel contesto spontaneo si ha la possibilità di costruire processi di cambiamento, tramite interventi che presuppongono fiducia nella persona e riconoscimento reciproco perché un atteggiamento di disistima difficilmente potrà portare ad esiti positivi.

Costruire una relazione con l'utente, entrando in empatia con esso, è fondamentale, ma, altrettanto fondamentale è mantenere il controllo senza accondiscendere alle richieste più irragionevoli per evitare che il rapporto non sia più professionale e che la persona non riesca a capire la distanza necessaria da mantenere (Cirillo e Cipolloni, 1998).

### *3.1. PROCESSO METODOLOGICO DI INTERVENTO*

Il processo da attuare deve essere circolare ovvero pensato come una successione di fasi ricorsive che si ripetono con un andamento a spirale. Possiamo suddividerlo in quattro macro-fasi:

1. analisi della situazione e definizione del problema;
2. progettazione;
3. realizzazione dell'intervento;
4. conclusione.

#### *3.1.1 INDIVIDUARE IL SIGNIFICATO PROFONDO DELLA RICHIESTA*

Dopo che la richiesta è pervenuta al servizio ci si focalizza su una valutazione iniziale che deve tener conto di due diversi aspetti: il problema che ha prodotto la richiesta di aiuto e la situazione complessiva in cui si trova la famiglia. È importante definire e circoscrivere il problema, tenendo in considerazione gli aspetti globali che possono aver scaturito quest'ultimo e valutando possibili problematiche più "nascoste". Fondamentale, inoltre, la partecipazione della persona nella definizione dello stesso per poter trovare, soprattutto nel contesto spontaneo, un oggetto comune di lavoro (Bertotti, 2012).

La prima domanda che ci viene posta è di fondamentale importanza e per questo cercare di indagare oltre all'apparente semplicità della richiesta è fondamentale. Anzitutto, bisogna fare attenzione a "come" e "quando" ci viene richiesto qualcosa, per indagare sul perché una persona non riesce più, in quel preciso momento della sua vita, a far fronte da

sola a determinate difficoltà, tenendo presente gli eventi passati, le fragilità, ma anche i punti di forza nella sua vita, necessari come base da cui partire.

La risposta, quindi, non dovrebbe mai essere immediata, ma preceduta da una profonda conoscenza, altrimenti si rischia di fornire una risposta passiva e conforme al significato letterale della richiesta, dando vita ad una serie di interventi privi di utilità e che rischiano di aumentare la condizione di assistenzialismo. Occorre dare alle persone un tempo necessario a superare timori e difese, un tempo nel quale ci si può affidare agli operatori e raccontare la propria storia: il tempo della fiducia. Tutto questo implica ascolto, condivisione, restituzione, pazienza, anche quando le persone tendono a chiedere un riscontro rapido ai problemi, nel tentativo di vedere subito soddisfatte le loro richieste. Il ruolo dell'assistente sociale è anche quello di far capire l'importanza di stare nel problema, di concedersi tempo e, semplicemente, di avere pazienza, per evitare interventi precipitosi e non risolutivi del problema (Cirillo e Cipolloni, 1998).

Questa capacità di analisi profonda della domanda permette di capirne il senso ed evitare un proliferarsi infinito di richieste di aiuto da parte della stessa famiglia, perché, come affermano Cirillo e Cipolloni (1998, p. 85), «il germe della cronicizzazione dei problemi posti ai servizi è contenuto nel prendersi cura di qualcosa di non ben definito, sine die, e nel non darsi obiettivi». Deve essere chiaro nella testa degli operatori un concetto base: «il tempo passa» e la famiglia che ha avuto bisogno del nostro aiuto, se non è stata accompagnata in modo consono tramite una maggior responsabilizzazione, non sarà più capace, senza il nostro aiuto, a superare la propria condizione di bisogno e le future avversità (Cirillo e Cipolloni, 1998).

### *3.1.2 VALUTARE LA SITUAZIONE*

L'assessment rappresenta il momento di collegamento tra la fase precedente e la progettazione. Esso consiste in una valutazione che «non si limita ad accertare se c'è o non c'è una certa patologia», ma diversamente dalla «diagnosi», «se c'è o non c'è, entro il soggetto agente, una certa relazione tra uno stato psichico (bisogni, desideri, aspirazioni ecc.) e uno stato di fatto (prerequisiti, presupposti oggettivi per l'azione che dovrebbe conseguire quei fini)» (Cabiati, 2015a, p. 33).

La valutazione deve avere carattere multidimensionale e deve tener conto delle caratteristiche individuali del minore, della complessità delle sue relazioni sociali, di quelle della sua famiglia e dell'ambiente in cui sono inseriti. Soprattutto nelle situazioni complesse, deve essere l'insieme dell'azione di diversi professionisti come assistente

sociale, psicologo, educatore, psichiatra, neuropsichiatra infantile, medico pediatra, ecc. (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

Una posizione concordata ed unitaria può essere raggiunta dagli operatori in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione, a livello distrettuale, dell'integrazione sociosanitaria. Essa costituisce la modalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari per i minori che necessitano di particolari interventi di protezione e tutela. Tra i soggetti che possono attivarla ritroviamo: la persona destinataria dell'intervento, i suoi familiari o i suoi rappresentanti (tutore o amministratore di sostegno), l'operatore che ha in carico la situazione (ad esempio l'assistente sociale o il medico di medicina generale). Durante quest'ultima devono essere presenti il Direttore del distretto sociosanitario o il suo delegato, il medico di medicina generale, l'assistente sociale del servizio titolare e, se necessario, altri operatori utili a compiere una valutazione completa. Il compito dell'UVMD è quello di identificare, a seguito di un'adeguata valutazione, le risorse da attivare (anche sul piano professionale) per la protezione e la cura del minore e gli interventi più appropriati da realizzare a breve, medio e lungo termine (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

### *3.1.3. PROGETTARE E REALIZZARE GLI INTERVENTI*

La progettazione di un intervento deve mirare alla costruzione di un accordo e al reciproco riconoscimento.

Oggi si richiede una maggiore capacità da parte dei professionisti di pianificare gli interventi rendendo visibili ragioni, obiettivi, attività previste e risultati attesi, anche perché, sempre più, le persone si aspettano di essere informate e coinvolte nel processo decisionale. Questo implica la capacità di sviluppare una relazione tra operatore e famiglia all'interno della quale poter analizzare insieme il susseguirsi del progetto. Si parla di "prospettiva co-evolutiva", in cui sia operatore che utente evolvono congiuntamente nei diversi ruoli (Bertotti, 2012).

Progettare *insieme* permette di dare un senso agli interventi, superando il rischio di standardizzarli e di introdurre attività solo perché sono già previste dal servizio. Inoltre, permette di avere un riferimento chiaro con obiettivi e tempi definiti, per evitare che la relazione si deteriori, sia perché esposta a costanti mutamenti della situazione, sia perché manca la condivisione di un obiettivo comune: "il progetto rappresenta il contenitore simbolico che limita il rischio di farraginosità degli interventi", permettendo al tempo

stesso di modificare il percorso a seconda di come evolve la situazione (Bertotti, 2012, p. 108).

Utilizzando la metafora presentata dall'autrice, il progetto segna la rotta disegnata all'inizio di un viaggio in barca: essa non dirà come sarà il viaggio, ma indicherà la direzione verso cui si vuole andare, i punti di approdo intermedi, i luoghi in cui ripararsi in caso di pericolo. Solo durante il viaggio vi avrà modo di capire se e quanto ci si è discostati dalla rotta dell'idea originaria, individuandone le ragioni.

Nel delineare un possibile progetto di intervento, si deve tener conto della persona come appartenente a un macrosistema che include: la famiglia d'origine, eventuali famiglie affidatarie o adottive (se presenti), la scuola, il mondo delle relazioni amicali e sociali, il terzo settore ed il volontariato, il sistema delle istituzioni preposte alla tutela che comprendono i servizi pubblici, gli enti locali e le autorità giudiziarie. Per cui, si dovrà considerare non solo famiglia e problema, ma anche contesto e rete delle risorse formali e informali attivabili, indicando nel progetto:

- 1- Obiettivi e risultati attesi
- 2- Principali attività e strategie
- 3- Risorse attivabili
- 4- Tempi di attuazione
- 5- Modalità di verifica e monitoraggio

È necessario individuare attività, mezzi tramite i quali agire e attori da coinvolgere tenendo a mente che, nel contesto spontaneo, il coinvolgimento di altri necessita dell'accordo delle persone interessate.

Per ciò che concerne gli obiettivi, è meglio predisporre un percorso "a piccoli passi" senza focalizzarsi su aspetti troppo lontani, in modo che la persona possa meglio comprendere i progressi di volta in volta (Bertotti 2012).

Alla costruzione e alla realizzazione del "Progetto quadro" partecipano tutti i servizi coinvolti, ognuno dei quali si assume le responsabilità per raggiungere gli obiettivi previsti. È importante segnare nel progetto quadro anche il referente, che ha l'autorità di promuovere o sollecitare l'adempimento degli impegni che ciascuno ha assunto all'interno del progetto. Egli è, inoltre, l'operatore di riferimento per il minore e la sua famiglia.

In conclusione, quindi, si può dire che il progetto "crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare un percorso che favorisca l'adeguata ripresa del processo di

crescita del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico” (Regione Veneto, Linee Guida 2008, p. 61).

### 3.1.4 INTERVENTI ATTIVABILI

Gli interventi attivabili in questo contesto sono differenti e possono andare dalla semplice erogazione di contributi economici, al supporto per reperire alloggi e lavoro, all’attivazione di supporti come:

- *il servizio di educativa domiciliare e territoriale*, con educatori professionali che cercano di implementare le competenze dei genitori e le strategie educative per i figli, nel contesto di vita della famiglia;
- *la vicinanza solidale tra famiglie* che si supportano tramite affiancamento e condivisione;
- *i gruppi con i genitori e gruppi con i bambini*, per poter condividere periodicamente momenti della vita;
- *interventi psicologici/neuropsichiatrici/psichiatrici e altri interventi specialistici*, necessari a risolvere i bisogni specifici di una persona o più nel nucleo;
- *partenariato con i servizi educativi e la scuola*;
- *affido familiare consensuale e centri educativi diurni*, interventi di natura residenziale o semi-residenziale esterni al contesto di vita familiare (Segatto e Dal Ben, 2020).

### 3.1.5 CONCLUSIONE ED ESITI POSSIBILI

Nel momento in cui si prefigura la fine del percorso è giusto prendersi il tempo e lo spazio per riconoscere e rielaborare le fatiche, valutare l’intervento e quanto è stato conseguito rispetto agli obiettivi iniziali. A questo punto possono aprirsi tre scenari alternativi (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 2017):

1. *autonomia e sgancio*: nel caso in cui i genitori siano riusciti a risalire dalle difficoltà e possano perciò rispondere in autonomia ai bisogni evolutivi del figlio;
2. *ritiro della consensualità*: se la famiglia decide di non voler più collaborare, per cui il progetto si interrompe perché non ci sono comunque i presupposti utili a segnalare la situazione all’Autorità giudiziaria;
3. *segnalazione*: la situazione si aggrava particolarmente e/o i genitori non vogliono più collaborare con un rischio alto di compromissione del benessere del minore,

motivo per il quale si necessita della segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **4. INTERPELLARE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

##### *4.1. L'OBBLIGO DI DENUNCIA*

Prima di affrontare il tema della segnalazione, è importante ricordare che ci sono situazioni in cui si necessita di procedere con una denuncia all'Autorità Giudiziaria e che l'omissione di tale atto costituisce reato.

In particolare, i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e gli incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) devono denunciare reati perseguibili d'ufficio, conosciuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.). Sono considerati perseguibili d'ufficio, quei reati per i quali si avvia un'azione penale per ricevimento della notizia da parte di terzi e non da parte della persona offesa, come negli altri casi. Tra i più frequenti reati di questo tipo ricordiamo: il maltrattamento in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), la violenza sessuale (artt. 609 bis e ss c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609 quiquies c.p.) e la lesione personale con prognosi superiore ai venti giorni (art. 582 c.p.). Nei casi di abuso sessuale e maltrattamento minorile, oltre a denunciare alla Procura della Repubblica competente, va inviata una segnalazione alla Procura minorile per attuare gli eventuali interventi civili di tutela (Ferri, 2013).

##### *4.2. LA DECISIONE DI SEGNALARE*

Per "segnalazione" s'intende una comunicazione, da parte dei servizi responsabili della protezione e cura di un minore di età, finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui si trova un minore (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

La legge implica l'obbligo di interpellare l'Autorità giudiziaria nei seguenti casi:

1. minore che si trovi in "stato di abbandono" (Legge 184 del 1983, art. 9, c. 1);
2. minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, o da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui (art. 404 C.C.);
3. minori che esercitano la prostituzione (R.D.L. 1404/34, art. 25bis, c. 1);

4. minori stranieri e privi di assistenza in Italia, vittime di reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (R.D.L. 1404/34, art. 25bis, c. 2);
5. necessità di anticipare o prorogare il termine di un affido familiare o un collocamento in comunità (Legge 184 del 1983, art. 4, c. 5) (Segatto e Dal Ben 2020).

Oltre a questi specifici casi, quando ci ritroviamo a lavorare nel contesto spontaneo, il bisogno di interpellare il Tribunale nasce nel momento in cui si verifica una cronicizzazione del malessere del minore o un peggioramento della situazione, motivo per il quale si necessita di interventi tutelanti più incisivi. Ovviamente, decidere di segnalare non è una scelta semplice, anzi, implica ritrovarsi di fronte ad un bivio in cui da una parte c'è la convinzione della necessità di un intervento esterno per sancire il bisogno di un cambiamento e, dall'altra, il dubbio che questa non sia la strada giusta unita alla paura che ciò vada a compromettere la relazione di fiducia instaurata con la famiglia (Bertotti, 2012).

Dalla pratica professionale, due dimensioni sembrano governare la decisione degli operatori sulla segnalazione: una è la dimensione della gravità dei segnali di disagio del minore e l'altra è quella del modo con cui i genitori reagiscono alle allerte da parte degli operatori, se negando o riconoscendo il problema. Su questi due assi si pone l'analisi dei dati che aiuta a prendere una decisione, considerando, inoltre, la prevalenza di fattori di rischio o di protezione (Bertotti, 2016).

Occorre prestare molta attenzione a quei comportamenti-segnale, anche piccoli, che indicano il malessere del bambino, specie se ripetuti. Il disagio va indagato con particolare attenzione considerando che "il rapporto incongruo tra sofferenza del figlio e disinteresse del genitore è spesso il primo indizio di una situazione familiare critica" (Cirillo e Cipolloni, 1998, p. 142).

I soggetti che possono vedere tali segnali, oltre agli assistenti sociali sono molteplici, come ad esempio insegnanti, vicini di casa, educatori del tempo libero, associazioni sportive e parrocchie. È dunque improbabile che i segnali del disagio siano completamente impercettibili, ma piuttosto a volte passano "inosservati" e questo perché, spesso, fanno emergere l'incredulità di fronte alla possibilità che dei genitori possano nuocere al proprio figlio. Con tale atteggiamento si rischia però di arrivare all'indifferenza, che esclude ogni segnalazione da parte di chi ha percepito il disagio, che viene automaticamente minimizzato, considerando quasi un danno maggiore il fatto di interpellare i servizi, che possono magari "rubare" quel bambino ai suoi genitori.



Una più approfondita conoscenza della legislazione in materia di tutela minorile potrebbe sfatare le convinzioni sull'operato dei servizi, mettendo in chiaro, che nessun operatore può "portar via" un bambino dalla sua casa perché ritiene che le cose non vadano come vuole lui. Tuttavia, difficilmente la stampa e la televisione spiegano l'aspetto garantista delle procedure attuative delle norme di legge, riconoscendo che l'agire professionale, all'interno dei propri fondamenti tecnici e teorici, deve svolgersi secondo quanto le norme prevedono (Cirillo e Cipolloni, 1998).

Per il carattere istituzionale che riveste e per il peso che ha nella vita della famiglia, la decisione sulla segnalazione avviene quasi sempre con l'equipe del servizio, in modo da valutare le diverse opinioni e prendere una decisione maggiormente meditata, procedendo secondo un'analisi dei pro e dei contro. Peraltro, il coinvolgimento dell'Autorità può avere due diverse valenze: da un lato aiutare a superare le resistenze dei genitori verso gli interventi proposti, evitando il rischio di mantenere un rapporto ambiguo e fallire con altri interventi; ma, dall'altro, essendo l'intervento giudiziario per sua natura impositivo, può portare ad un indebolimento del rapporto con la famiglia e ad un aumento della tensione (Bertotti, 2016).

Per questo, affinché la segnalazione risulti funzionale, occorre aver chiaro da subito quali sono gli obiettivi perseguibili tramite il coinvolgimento della magistratura nonché comunicare gli stessi alla famiglia così da farle comprendere l'utilizzo di tale strumento, illustrandone le motivazioni (Ferri, 2013).

Quello che deve essere chiaro nella testa degli operatori e della famiglia è che decidere di segnalare non implica punire i genitori, bensì spronarli maggiormente per cercare di migliorare le loro capacità genitoriali (Segatto e Dal Ben, 2020).

È necessario che gli operatori superino quella paura di segnalare, non considerando tale atto come un tradimento al rapporto di fiducia che hanno instaurato nella relazione di aiuto, bensì connotandolo come ulteriore risorsa dell'agire terapeutico nei confronti del bambino e della sua famiglia (Cirillo e Cipolloni, 1998).

Chiaramente la segnalazione, introducendo una figura terza ovvero l'autorità giudiziaria, sposta la situazione dal contesto d'intervento spontaneo a quello giudiziale rendendo coatta la relazione tra la famiglia e il servizio (Segatto e Dal Ben, 2020).

Tuttavia, anche di fronte ad una maggiore autorevolezza, *responsabilizzare e valorizzare*, restano due parole chiave nell'accompagnamento. Avendo chiaro che un genitore può sentirsi tradito, arrabbiato e contrario a questa scelta, è necessario fargli capire le motivazioni sottostanti e cercare di mantenerlo sempre protagonista nella costruzione del

percorso per evitare un disgregarsi della situazione. La funzione di controllo che deriva da tale contesto non deve essere pensata come incompatibile e contraddittoria con quella di aiuto perché, aiuto e controllo sono due facce di una stessa medaglia, aspetti complementare per giungere ad un cambiamento. Il lavoro congiunto dei servizi da un lato e del Tribunale dall'altro, è teso ad un unico obiettivo, pur nelle diverse funzioni: valutare la possibilità di recupero delle competenze genitoriali valorizzandole tramite un programma condiviso. Il provvedimento giudiziario mira a spiegare alle famiglie, che presentano comportamenti inadeguati, la situazione di pericolo e la sofferenza in cui versa il bambino, obbligandoli ad accettare precise direttive e a lavorare per migliorarsi. Il fatto che la famiglia riconosca l'esistenza dei propri problemi è, quindi, un primo passo fondamentale per mirare ad un cambiamento (Cirillo e Cipolloni, 1998).

#### *4.3. QUANDO E COME SEGNALARE*

È bene evidenziare, prima di proseguire, tre errori che Cirillo e Cipolloni (1998, p. 137) ci ricordano nel rapporto con il Tribunale:

1. Evitare di segnalare in presenza di danno o rischio per il minore, insistendo con una collaborazione “spontanea” che non viene data dai genitori;
2. Utilizzare il Tribunale come minaccia quando non si sa cosa fare, senza pensare che il giudice non decide da solo ma che si deve mirare ad una “co-costruzione” del progetto;
3. Inviare relazioni con diagnosi ed opinioni, senza invece descrivere fatti e comportamenti evidenti.

Decidere di interpellare l'Autorità Giudiziaria deve tener conto di qual è lo scopo che ci spinge a farlo. In particolare, la finalità può essere:

- **emergenziale**, per ricorrere ad una protezione immediata di minori in stato di pregiudizio;
- **preventiva**, per evitare una cronicizzazione del malessere dei minori e/o di drop-out della famiglia, laddove i genitori non sono collaboranti ma ritenuti dotati di risorse;
- **trattamentale**, per agire con altri interventi data la mancanza di riscontro positivo con quanto attuato entro il contesto spontaneo (Segatto e Dal Ben, 2020).

Partendo dal presupposto che il giudice non conosce la situazione della famiglia, esso si baserà su ciò che gli diciamo tramite le nostre chiavi di lettura e le ipotesi d'intervento che devono tener conto delle esigenze e delle risorse effettivamente disponibili.

È davvero importante, quindi, formulare una segnalazione utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, senza inserire opinioni personali, ma informazioni basate sulla realtà e che siano oggettivamente osservabili in base alle fonti a nostra disposizione (Ferri, 2013). Data la mancanza di indicazioni nazionali circa le modalità di segnalazione, le Regioni hanno provveduto, in maniera autonoma, a creare delle linee guida per indirizzare sulla modalità di agire. A tal proposito, la Regione Veneto indica che la segnalazione deve essere composta dal *frontespizio* e *dalla relazione*.

Il *frontespizio* è un modulo informatizzato riassuntivo dei dati (riferimenti specifici del servizio segnalante compresi i nomi degli operatori responsabili, i dati anagrafici del minore interessato e dei suoi genitori) che devono essere riportati anche nella relazione, insieme agli elementi di fatto essenziali e rilevanti per la tutela. Esso è necessario per consentire al personale della Procura di registrare rapidamente la segnalazione, di classificarla e sottoporla all'attenzione del magistrato, secondo le priorità stabilite.

La prima segnalazione deve possibilmente contenere tutte le informazioni sia sul pregiudizio subito dal bambino, sia sull'incapacità dimostrata dai genitori al riguardo. La *relazione* deve perciò contenere informazioni:

- a) sul minore (collocamento, stato di salute, frequenza e rendimento scolastico);
- b) sulla sua situazione e sulle risorse familiari (relazioni affettive e educative significative);
- c) la descrizione dell'eventuale fatto acuto o delle ragioni complessive che giustificano la segnalazione;
- d) gli interventi di protezione e cura già effettuati (con la relativa documentazione) nell'ambito della beneficenza (Regione Veneto, Linee Guida 2008).

## **5. GESTIRE IL PASSAGGIO DI CONTESTO**

Decidere di segnalare significa portare dentro alla relazione, prima tra l'operatore e la famiglia, un soggetto terzo: l'Autorità Giudiziaria. Questo passaggio è molto delicato e

come tale richiede particolare attenzione, soprattutto nel momento in cui si comunica alla famiglia i motivi che hanno portato a tale scelta, perché questo preciso momento segna l'inizio di una nuova relazione. Essenziale risulta la consapevolezza che, l'intesa creata precedentemente con la famiglia può essere compromessa, in quanto i genitori possono non accettare positivamente tale scelta sentendosi traditi, arrabbiati e delusi. Partire accettando la perdita o la rottura della fiducia serve per ricostruire il percorso fatto fino a quel momento, capire che cosa è andato storto e cercare di porre nuove basi per il lavoro da fare assieme (Bertotti, 2012).

Quali sono state le difficoltà? Le incomprensioni? Le paure? In che momento il percorso ha preso una via differente? Perché le cose non sono andate come avevamo immaginato? Sono domande che devono essere analizzate, facendo attenzione però a non scivolare sulla colpevolizzazione e sul giudizio. L'operatore deve mettere in chiaro che cosa lo preoccupa in merito ai minori coinvolti e perché sente che il loro benessere è messo a repentaglio in modo talmente forte da dover attivare altri tipi di interventi. Deve far capire ai genitori che in quel momento le risorse a disposizione non sono sufficienti e che si necessita di un percorso diverso per poter impedire di danneggiare la crescita del bambino. È importante rendere esplicito alla famiglia il doppio mandato del servizio, ovvero la funzione di sostegno ai genitori da una parte, ma anche la funzione di protezione e monitoraggio dei bambini nel momento in cui essi sono in pericolo. Inoltre, è altresì importante cercare di spiegare con semplicità le funzioni e il ruolo delle diverse istituzioni: questo aiuta i genitori a capire com'è disegnato il sistema delle responsabilità e delle decisioni mostrando la differenza tra le decisioni giudiziarie e quelle tecnico-professionali.

Lasciare ai genitori lo spazio per esprimere le loro preoccupazioni è un'altra tappa fondamentale. Chiedere loro come si sentono, l'effetto che provano, quali sono le loro paure e i loro dissensi permette di tenerli al centro, facendoli sentire sempre parte attiva di questo progetto ed evitando che possano sentirsi intrappolati nelle decisioni di altri (Bertotti, 2012).

## **6. IL CONTESTO GIUDIZIARIO**

Il contesto giudiziario può nascere a seguito della segnalazione della situazione di un minore all'Autorità Giudiziaria o di una segnalazione pervenuta da soggetti altri (es: scuola, altri servizi, forze dell'ordine, familiari ecc.).

In questo ultimo caso la Procura minorile si rivolge al competente servizio sociale o socio-sanitario per la presa in carico coatta di una situazione familiare.

In entrambi i casi, possiamo individuare le diverse fasi che connotano tale contesto:

- a) *indagine*: i servizi sociali o socio-sanitari realizzano un'indagine psicosociale sulla situazione segnalata, tenendo presente il minore, la famiglia e l'intero contesto di vita. A seguito di ciò la Procura minorile può:
  - archiviare il fascicolo;
  - ricorrere al Tribunale per i Minorenni al fine di attivare misure di protezione che potranno avere natura limitativa, integrativa o sostitutiva della responsabilità genitoriale (prescrizioni, sostegno, vigilanza, affido, tutela o allontanamento);
  - inoltrare la documentazione alla Procura presso il Tribunale Ordinario laddove ravvisi la presenza di una fattispecie di reato procurato da un adulto a danno di un minore;
- b) *valutazione*: il Tribunale per i Minorenni, nel momento in cui viene coinvolto dalla Procura minorile, può richiedere, se necessario, ulteriore indagine psicosociale da parte dei servizi con l'elaborazione di una diagnosi sulla famiglia e sulle sue possibilità di recupero. Per far questo i servizi territoriali referenti del caso possono coinvolgere servizi specialistici in modo da rilevare tutte le informazioni necessarie.
- c) *prognosi*: a seguito della valutazione, il professionista esprimerà ciò che pensa in merito alla recuperabilità genitoriale, per cui la prognosi potrà essere positiva o negativa e orienterà le decisioni successive. In particolare, questa sarà positiva se si crede che ci sia la possibilità di recuperare la relazione funzionale con i figli o negativa se questo viene ritenuto impossibile.
- d) *trattamento*: una prognosi positiva comporta l'attuazione di tutti gli interventi utili a sostenere le capacità genitoriali e la relazione genitori/figlio mirando all'autonomia della famiglia; tra questi troviamo, ad esempio: la terapia familiare, la terapia individuale, il sostegno assistenziale e l'affido familiare. Una prognosi negativa, invece, comporta la necessità di andare verso il distacco tra minore e

- genitori cercando soluzioni di vita alternative e definitive per il minore (es: adozione o affidamento sine die);
- e) *catamnesi*: dopo il progetto nato da una prognosi positiva, si deve effettuare un controllo post-trattamento funzionale per valutare il raggiungimento o meno dei risultati previsti;
  - f) *conclusione*: nel momento in cui si raggiunge quanto auspicato e viene meno la situazione di rischio di pregiudizio o pregiudizio, è possibile richiedere al Tribunale per i Minorenni la chiusura del processo di protezione del minore, cui seguirà l'autonomia della famiglia. Se, d'altra parte si prefigura un fallimento nel raggiungimento degli obiettivi con una cronicizzazione del malessere del minore, il Tribunale per i Minorenni valuterà l'opportunità di trovare un altro contesto di vita familiare per quest'ultimo (Segatto e Dal Ben, 2020).

## Capitolo 3

### **ALLONTANARE UN MINORE DAL NUCLEO FAMILIARE**

Attraverso la storia di un minore e della sua famiglia, conosciuta durante il mio percorso di tirocinio, affronterò due delle decisioni sulla protezione in ambito minorile che sono tra le più dilemmatiche: segnalare una situazione all’Autorità Giudiziaria e allontanare un minore dalla famiglia.

La prima decisione, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, deriva dall’aver colto una sofferenza del bambino grave a tal punto da richiedere l’intervento dell’Autorità, non ritenendo possibile lavorare nell’ambito della consensualità con la famiglia.

Il secondo tipo di decisione riguarda la protezione dei bambini attraverso il loro allontanamento dalla famiglia, ovvero quando il diritto del minore a una sana crescita è gravemente compromesso e il sostegno dato al nucleo non è sufficiente a ristabilirlo.

Si tratta di soluzioni molto complesse e delicate, su cui gli operatori si interrogano molto e su cui si concentra maggiormente anche lo sguardo dell’opinione pubblica (Bertotti, 2016).

Lavorare a stretto contatto con la mia tutor e questa famiglia, mi ha permesso di vedere da vicino come sostenere un nucleo in difficoltà, cosa vuol dire mettersi in gioco e credere fino in fondo che le cose possano cambiare, nonostante le avversità. Ho respirato la lotta e la sofferenza di molte persone, tra cui anche quella dell’assistente sociale, che ha dovuto accettare la “sconfitta” di non essere riuscita, con i propri progetti, a migliorare la situazione e di aver bisogno di un intervento più incisivo, ovvero l’allontanamento del minore.

Nonostante le difficoltà, questa storia evidenzia che, in certi casi, allontanare può davvero servire a salvare una famiglia e di conseguenza non deve essere visto sempre in modo negativo e la paura non deve bloccarci.

Prima di conoscere R.B. e la sua storia, presenterò le emozioni e i timori che attraversano gli operatori e la misura dell'affido familiare che, come vedremo più avanti, è stata attuata per questo minore.

## **1. DECISIONI ETICAMENTE DIFFICILI**

Vengono definiti dilemmi etici le situazioni in cui “l’operatore percepisce la possibilità di dover sacrificare uno dei propri precetti morali” (Bowles et al., 2006, p. 65) o le situazioni in cui si rende necessaria “una scelta tra due alternative ugualmente insoddisfacenti” (Banks, 2004, p. 25).

Chiaramente, la scelta di segnalare una situazione all’Autorità Giudiziaria rischiando di rompere la relazione con il nucleo o, dall’altra parte, evitare di farlo mettendo, però, a rischio il benessere del minore, si inserisce entro questi dilemmi.

Decidere tra più valori in contrasto, identificando un ordine di priorità, è molto difficile, ma è possibile imparare a gestire le situazioni ponendo attenzione al processo decisionale. In particolare, Reamer (2002) propone dei suggerimenti su come affrontare le situazioni dilemmatiche, delineando un percorso suddiviso in sette tappe:

1. Individua le questioni etiche e i valori che confliggono;
2. Identifica individui, gruppi e organizzazioni che potranno essere toccati dalla decisione;
3. Immagina i possibili sviluppi della situazione con benefici e rischi;
4. Esamina le ragioni a favore e contro ogni possibile sviluppo considerando: i principi etici, gli aspetti legali e deontologici, i valori personali e le teorie e la pratica del servizio sociale;
5. Consultati con colleghi e altre persone esperte;
6. Prendi la decisione e documenta il processo decisionale;
7. Monitora, valuta e documenta la decisione (Bertotti, 2016).



### *1.1. L'EMOZIONE DIETRO UNA DECISIONE*

Il processo decisionale è attraversato da emozioni e sentimenti, a volte molto profondi e contrastanti. La preoccupazione, l'urgenza di porre riparo, l'ansia e l'incertezza sui risultati possono indurre a prendere delle decisioni impulsive e poco razionali.

Saper riconoscere, utilizzare e gestire le proprie emozioni è parte integrante della qualità del lavoro professionale e, infatti, già Biestek (1964, p. 39) affermava che l'operatore deve introdurre una "controllata partecipazione emotiva, nel senso di un coinvolgimento consapevole e regolato".

Altri autori parlano invece di "neutralità affettiva", per intendere che il professionista non dovrebbe essere emotivamente coinvolto nelle situazioni delle persone di cui si occupa, che non significa estraniarsi e diventare indifferenti, bensì saper separare la sfera professionale da quella personale (Bertotti, 2016).

Si tratta, in pratica, di raggiungere una sorta di "intelligenza emotiva" (Salovey e Mayer, 1990), ovvero di saper:

- *Identificare le emozioni* e quindi saper riconoscere correttamente quelle proprie e altrui, sia a livello di espressione fisica che a livello di sensazioni o pensieri;
- *Utilizzare le emozioni* in maniera funzionale per permettere che esse ci guidino nei compiti di ragionamento e giudizio;
- *Comprendere le emozioni* e quindi capire le cause che le hanno generate, interpretando i significati dietro ad esse;
- *Gestire le emozioni* ovvero aver consapevolezza dei propri sentimenti, imparando a gestirli per limitare le emozioni negative ed enfatizzare quelle positive.

L'ascolto delle proprie emozioni è un importante passaggio, anche se spesso la prima tendenza degli operatori è negarle. Tuttavia, le emozioni restano comunque presenti dentro di noi, rischiando di diventare più potenti e incontrollabili e inoltre, negarle non è un bene, in quanto impedisce di utilizzarle come fonte di orientamento e di informazione (Bertotti, 2016).

#### *1.1.2 LA PAURA: L'EMOZIONE CHE CI BLOCCA*

Tra le diverse emozioni che un operatore si trova a sperimentare, la paura è quella che maggiormente incide nel processo decisionale, divenendo spesso un ostacolo che porta al rischio di procrastinare le scelte senza arrivare ad una soluzione.

Le paure tipiche che ci si ritrova a vivere sono:

- *La paura di sbagliare*, ovvero di prendere decisioni con conseguenze dannose, porta ad essere sempre indecisi, a chiedere continuo supporto, a provare forte ansia ed angoscia, cercando di evitare di compiere una scelta;
- *La paura di non essere all'altezza*, legata alla propria autostima, provoca continui dubbi, analisi ripetute delle diverse possibilità, revisioni continue della scelta che si tende a rimandare o delegare ad altri;
- *La paura di esporsi*, non tanto legata alla decisione in sé ma al fatto di doverla dire agli altri con il timore di essere criticati;
- *La paura di perdere il controllo*, legata all'impossibilità di avere una certezza sugli esiti di una decisione, comporta un controllo eccessivo su tutte le possibilità in campo;
- *La paura dell'impopolarità*, che nasce dal bisogno di ogni essere umano di sentirsi amato, crea il timore dentro di sé di perdere questo apprezzamento e riconoscimento.
- *La paura dell'esposizione mediatica*, in quanto le decisioni degli assistenti sociali sono caratterizzate da un alto livello di visibilità e una prontezza di giudizi.

Conoscere le proprie paure è necessario per poterle gestire, perché, anche in questo caso, la negazione non ha senso, piuttosto è importante essere consapevoli che averle è normale e che questo non deve bloccare la presa di decisione.

Infatti, come sostiene Bertotti (2016, p. 90) “chi ha coraggio non è chi non ha paura ma chi la paura la conosce e la gestisce”, per cui dobbiamo imparare a viverla come una risorsa e non come un limite. Una paura affrontata consente alla persona di recuperare fiducia in sé stessa, alimentando il coraggio e rafforzando la capacità di prendere decisioni nelle situazioni difficili (Bertotti, 2016).

## **2. L'ISTITUTO DELL'AFFIDO FAMILIARE**

Quando parliamo di affido facciamo riferimento ad una misura volta ad assicurare, da una parte la tutela del minore e, dall'altra, il recupero delle capacità genitoriali del nucleo temporaneamente in difficoltà.

Tale istituto è disciplinato dalla L. 4 maggio 1983 n. 184 in cui si sancisce il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito del proprio nucleo e, solo in caso di estrema difficoltà di quest'ultimo, di disporre l'affido ad un'altra famiglia (Ferri, 2013).

I due obiettivi di base sono:

- distanziare temporaneamente i genitori naturali dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali;
- permettere ai minori di vivere in un ambiente familiare protetto, che gli assicuri una crescita salutare e delle relazioni funzionali alla loro salute psico-fisica (Regione Veneto, linee guida 2008).

Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di affido:

1. **AFFIDO DI FATTO:** L'art. 9 della L. 184/83 contempla la possibilità di un affidamento, da parte dei genitori a terzi estranei all'ambito familiare, senza formalità e controllo, per un periodo non superiore ai sei mesi. Questo avviene nel caso in cui i genitori siano temporaneamente impossibilitati ad occuparsi dei figli.
2. **AFFIDO PARENTALE:** L'art. 9 riconosce anche l'affidamento di un minore ad un parente entro il quarto grado, senza controllo del giudice e dei servizi e per una durata potenzialmente illimitata.
3. **AFFIDO CONSENSUALE:** In questo caso viene disposto dal Servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori ovvero dal tutore. Per renderlo esecutivo c'è bisogno di un provvedimento con decreto del Giudice tutelare, nel quale devono essere indicate le ragioni di tale scelta, la presunta durata e le prescrizioni circa le modalità di esercizio dell'affido.
4. **AFFIDO GIUDIZIALE:** Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori o del tutore e risulti necessario allontanare temporaneamente il minore, il Tribunale per i minorenni dispone l'affidamento tramite un provvedimento che incide in modo coatto sulla responsabilità genitoriale e demanda al Servizio sociale la gestione dell'affido (Ferri 2013).

L'affido è, perciò, un intervento di sostegno che preserva un bambino/adolescente nel tempo necessario affinché i genitori, supportati da diverse figure professionali, recuperino la loro capacità genitoriale. L'allontanamento che ne consegue, pertanto, è un atto che va ben ponderato tenendo conto delle esigenze del minore, affinché rappresenti una condizione meno pregiudizievole rispetto alla permanenza in famiglia. Inoltre, deve avere il valore di un'esperienza guidata e 'terapeutica' in quanto potenzialmente capace di curare, tramite gli aiuti dati, le fragilità di un nucleo familiare.

Si tratta di proteggere il minore per strutturare al meglio l'azione di sostegno tesa a facilitare, nel caso sia possibile, un ritorno nella famiglia di origine. Pertanto, può assumere un valore costruttivo solo se viene pensato come una tappa di un più ampio

disegno progettuale che mira a riportare il nucleo all'autonomia, ridefinendo le disfunzionali dinamiche familiari (2015 Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali). Risulta necessario fornire sostegno anche al soggetto affidatario, comprendendo al meglio il delicato ruolo che andrà a ricoprire, in quanto qualsiasi famiglia, pur idonea e consapevole, potrà incontrare difficoltà nel percorso di affido, sia in relazione alla gestione del minore, sia nei rapporti con il nucleo di origine (Ferri, 2013).

Lo sviluppo dell'affido familiare rappresenta una delle forme di contrasto all'istituzionalizzazione e, in quanto tale:

- è per sua natura temporaneo e mira al ritorno del bambino nella famiglia di origine, una volta che questa abbia superato le sue difficoltà;
- include sempre nel progetto di intervento la famiglia di origine, rendendola protagonista del percorso di cambiamento;
- valorizza la dimensione dell'accoglienza familiare;
- è centrato su un rapporto aperto e chiaro con la famiglia affidataria considerata risorsa e partner insostituibile di tutto il processo;

L'affido familiare rappresenta, quindi, una rilevante alternativa al collocamento in comunità che, tuttavia, rimane una risorsa importante per quei ragazzi che presentano problematiche particolari. Una positiva esperienza di affido, superate le iniziali resistenze, diffidenze, confronti e timori, rappresenta un'occasione ricca di emozioni e di crescita. Si tratta di un'opportunità di fortificarsi e sperimentare una relazione affettiva salutare che non deve essere alternativa, bensì complementare a quella con i genitori naturali (Regione Veneto, Linee guida 2008).

Nel provvedimento che rende esecutivo l'affido deve essere indicato il periodo di presumibile durata, la quale deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. La durata non può essere superiore ai ventiquattro mesi e l'affido cessa poi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto. Qualora non sia venuta meno la situazione di fragilità e permangano gravi difficoltà familiari che recano pregiudizio al minore, è possibile prorogare l'affido oltre il tempo previsto ma, a concedere la proroga, è competente esclusivamente il Tribunale per i minorenni.

In alcuni casi particolari, è possibile che l'affido sia disposto dal giudice per un periodo indeterminato. In pratica, si potrebbe configurare l'impossibilità di ricongiungere definitivamente il minore ai propri genitori nonostante la sussistenza di un rapporto significativo con gli stessi. In questo caso si parla di "affido sine die" (Ferri 2013).

## *2.1. COMPRENDERE E FAR COMPRENDERE L’AFFIDO*

L’affidamento familiare può essere definito come l’incontro tra un bambino, in cui il danno psico-sociale fa parte intrinseca della storia familiare, ed una famiglia che accetta di accoglierlo in casa, nonostante la difficoltà che può celarsi dietro a chi ha vissuto una storia difficile. Sul piano simbolico l’affido è stato paragonato ad una sorta di “seconda nascita” psicologica, in quanto la famiglia affidataria, per guarire le ferite affettive primarie, mette a disposizione sé stessa e le proprie risorse, dando vita ad un “legame per curare il legame” (Ongari e Pompei, 2006, p. 124).

Nonostante gli aspetti positivi, è opportuno riportare anche alcuni rischi connessi a tale misura protettiva.

Il primo riguarda il bambino, i suoi sentimenti di lacerazione e i vissuti di doppie appartenenze, unito al fatto che gli adulti che hanno dato la disponibilità ad accogliere, possono trovarsi a fare i conti con vissuti di fallimento e comportamenti incomprensibili del ragazzo che rischiano anche di danneggiare il clima familiare (Ongari e Pompei, 2006). A contrasto di ciò, è molto importante, quindi, sostenere i ragazzi nell’elaborazione dell’evento legato alla separazione che implica sofferenza che può sfociare anche in vera e propria angoscia. Il bambino che ha perduto i propri punti di riferimento originari, per quanto incoerenti e inadeguati alla sua crescita, percepisce un dolore molto forte che prescinde dall’età, dalla condizione psichica, dalla qualità e dalla profondità degli attaccamenti originari stabiliti. È fondamentale, quindi, riconoscere con il minore questo sentimento legittimo, accogliendo la sofferenza e realizzando a piccoli passi il percorso da intraprendere. Tutto ciò per evitare anche che, il minore, una volta allontanato dal proprio nucleo, rischi di affogare nei sensi di colpa e di tradimento nei confronti della propria famiglia d’origine. Ogni bambino cerca, inoltre, di porre sollievo al proprio malessere tramite meccanismi di difesa che a volte non vengono subito compresi. Il ritiro, il rifiuto dell’altro, l’aggressività, la sfida e la negazione possono essere usati per comunicare al mondo esterno tutto quel caos emozionale a cui non riesce a dare un nome. Non bisogna stupirsi se, probabilmente, ci saranno momenti in cui sembra aver capito e momenti in cui peggiora improvvisamente perdendo la fiducia nel percorso. Captare le modalità difensive del bambino permette di mostrarle agli educatori e a tutti coloro che si occupano delle sue cure, per far sì che raggiungano una buona consapevolezza del significato difensivo degli atteggiamenti esibiti dal minore (Fontecedro, 2018).

Un ulteriore rischio da considerare riguarda gli eventuali figli naturali, non solo per la sottrazione di tempo e di energie da parte dei genitori, ma anche per il fatto di essere stati esposti a situazioni di forte disagio. Nell'esperienza pratica, come evidenziano Ongari e Pompei (2006), spesso è difficile per i figli naturali sopportare il peso di condividere spazi di vita e risorse psicoaffettive dei propri genitori con bambini inevitabilmente in difficoltà.

Dunque, l'importante ruolo svolto dalle famiglie affidatarie, che permettono di sopperire a quelle carenze familiari del nucleo d'origine, è possibile solo in presenza di importanti interventi psicologici di supporto. Questi ultimi devono essere finalizzati a sostenere bambini sofferenti e con un vissuto disfunzionale, per permettere loro di imparare a vivere con una famiglia diversa e improntata su rapporti equilibrati, attivando allo stesso tempo interventi per aiutare i loro genitori a sviluppare adeguate competenze di accudimento. In mancanza di interventi nei confronti di *tutti* coloro che verranno coinvolti nel progetto, si rischia di non utilizzare al meglio le risorse disponibili, con la possibilità che l'intervento fallisca (Ongari e Pompei, 2006).

### **3. DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL PASSAGGIO DI CONTESTO NELLA STORIA DI R. E IL SUO ALLONTANAMENTO TRA DIFFICOLTA' E RINASCITA**

Si tratta di un nucleo composto da un padre, F, che vive diverse fragilità, e dal suo unico figlio, R.

F. ha da sempre problemi di alcolismo, non ha mai lavorato, è analfabeta, non riesce a gestire la casa, non è autonomo nel preparare da mangiare e nella pulizia. La situazione mostra comunque una tenuta grazie alle capacità della moglie di F. che, percependo uno stipendio, riesce a garantire alcune risorse di base, anche se, essendo sempre a lavoro, non riesce ad occuparsi dell'educazione del figlio. Questo residuale e precario equilibrio si rompe con la morte improvvisa della moglie di F. In quel momento R. ha dodici anni, presenta problematiche sia dal punto di vista fisico (obesità), sia psicologico (lieve ritardo mentale), conseguenti, forse, anche alla mancata stimolazione nel proprio contesto di vita. La famiglia è conosciuta da molto tempo dal servizio per alcune richieste economiche, ma, da quando la madre viene a mancare, la situazione peggiora e il benessere del minore sembra sempre più compromesso, come viene fatto notare dalla scuola e dalla zia

materna, che si lamenta della condizione della casa e del modo in cui F. cresce R, lasciandolo sempre solo e privo di supporto.

Il padre, seppur molto in difficoltà e con una forte dipendenza alcolica, non nega di aver bisogno di aiuto e accetta l'intervento dell'assistente sociale, che già conosce da molto tempo e con la quale ha costruito una relazione di fiducia. Il sostegno al nucleo inizia, quindi, in ottica consensuale tramite l'attivazione di diversi progetti per cercare di sostenere il padre nella gestione del figlio (contributi economici, educativa domiciliare, servizio di doposcuola). La situazione, però, nonostante il supporto, non sembra migliorare e anzi, R. presenta sempre più problematiche alimentari, è spesso a casa da solo, mentre il padre continua a non voler lavorare e a passare le giornate in bar, fino a quando avviene anche il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.

A seguito dei numerosi aiuti, si arriva alla conclusione che essi non sono sufficienti a migliorare la situazione, per cui si pensa di affiancare una famiglia alla vita di R. e procedere con un affidamento consensuale di alcuni giorni settimanali presso una coppia residente nello stesso Paese. F. accetta questo aiuto senza opporsi e, anzi, ne risulta soddisfatto, visto che la distanza è poca e quindi può mantenere un rapporto solido con il figlio, garantendogli un ambiente più stimolante di quello che lui poteva dargli.

I due ragazzi che accettano di ospitare R. sono giovani, appena sposati e disposti a mettersi in gioco per aiutare il ragazzo. Nel giro di poche settimane la situazione evolve, R. durante i colloqui racconta di trovarsi molto bene con la coppia, di aiutarli nelle faccende domestiche, di fare i compiti con loro e nel tempo libero di fare lunghe passeggiate, lavori nell'orto e attività ricreative che non aveva mai fatto prima. Ci esplicita, con le parole e con i fatti, di essere felice e di aver finalmente trovato un punto di riferimento.

La coppia, dall'altra parte, ci racconta di essersi legata molto ad R., che viene subito compreso come un ragazzo bisognoso di affetto ed attenzioni. Ci evidenzia il suo miglioramento, il fatto che dopo un paio di settimane ascolta molto di più quello che loro chiedono, che non sta sempre sul divano e che mangia in modo più salutare senza compensare la noia in merendine.

La situazione sembra andare nel verso giusto, ma, purtroppo, il progetto prevede la permanenza del ragazzo presso la coppia solo per alcuni mesi, per l'impossibilità di quest'ultima. Dopo poco, quindi, inizia nuovamente la ricerca di altri possibili affidatari, che si conclude con la disponibilità di un'unica famiglia residente in una città molto distante dal Comune.

Ed ecco, quindi, la prima grande scelta da prendere: far ritornare R. con il padre, nonostante i moltissimi miglioramenti da quando si era allontanato o optare per una famiglia così distante, sapendo che F. e il figlio avrebbero sofferto molto la lontananza, vista anche la difficoltà di F. di andare a trovarlo senza patente?

Sicuramente sarebbe stato molto più difficile questo affido, ma non si poteva negare che R. stava finalmente vivendo la vita di un ragazzo di dodici anni e per la prima volta non doveva pensare a quando c'erano le bollette da pagare o a come aiutare il padre ubriaco nelle faccende domestiche. Si decide quindi, dopo un'attenta riflessione, di optare per quella nuova famiglia.

Tuttavia, parlando con F. emergono parecchie difficoltà: il padre si mostra restio, alternando momenti in cui sembra comprendere ad altri in cui si dichiara totalmente contrario a questa scelta. La situazione a casa, nel frattempo, non migliora, lui continua a bere, emergono sempre più scontri con la zia materna per l'eredità ed F., che ha come unico confidente il figlio, riversa su di lui tutte le sue preoccupazioni. Il clima familiare diventa sempre più cupo e circondato da una nuvola di stress che ricade inevitabilmente sul figlio.

Per questo, dopo una lunga riflessione si arriva alla decisione di segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria per richiedere l'affidamento del minore ai Servizi e proporre l'idea dell'affido. È difficile descrivere nel dettaglio tutto il processo decisionale, ma quello che vorrei sottolineare è la difficoltà nel prendere questa scelta. Si è trattato di un vero e proprio dilemma etico, che evidenzia la difficoltà di prendere decisioni in determinate situazioni, soprattutto se si tratta di una famiglia che si segue da molto tempo e con cui si è costruito un rapporto solido. Tale disagio può essere tuttavia alleviato da un confronto tra colleghi e infatti, valutando i diversi punti di vista e i pro e i contro delle varie opzioni, si può arrivare ad una decisione ragionata, senza sentirsi addosso tutto il carico emozionale di una scelta così forte. È giusto accettare che, a volte, per quanto si aiuti una famiglia con tutte le risorse possibili, non sempre si riesce a concludere positivamente il progetto prefigurato e bisogna intervenire in modo più "forte" per evitare il rischio di cronicizzazione del malessere del minore.

La scrittura della relazione ha richiesto molto tempo e lunghe riflessioni. È stato necessario leggere più volte e soffermarsi su ogni frase riportata, facendo attenzione a non inserire opinioni personali ma bensì documentando ogni fatto.

Dopo averla redatta si procede a comunicare al padre e al ragazzo la scelta di interpellare l'Autorità Giudiziaria e l'avvio del nuovo affido. Durante l'incontro, R. appare incapace



di rimanere composto, sembra perso a guardarsi intorno, come se non avesse mai visto quella stanza, che in realtà conosce molto bene. Non vuole mostrare la sua tristezza, che però si percepisce in modo chiaro dalle sue risposte secche e che rende evidente, dopo la perdita della madre, il distacco dal padre e ora dall'altra famiglia, la sua sofferenza per la continua perdita di punti di riferimento importanti. Al tempo stesso, però, il fatto di non obiettare mostra una sorta di rassegnazione, come se ormai fosse abituato al continuo dolore.

Il padre, con le lacrime agli occhi, cerca di mostrarsi forte davanti ad R., ma la voce trema e spesso deve alzarsi per riprendersi. Continua a chiedere quanto sarebbe dovuto restare presso la nuova famiglia vista la difficoltà nell'andare a trovarlo senza auto e patente.

La famiglia affidataria, presente all'incontro, continua a ripetere al ragazzo che non si tratta di un abbandono e che ci sarebbero stati comunque per lui in ogni momento, esprimendo con i loro occhi molta tristezza.

L'assistente sociale interviene mediando tra le parti e chiarendo la situazione: rassicura il padre sui futuri incontri, garantendo un aiuto nei trasporti per le visite (ad esempio con il supporto dei volontari) e spiega con chiarezza al ragazzo che nessuno lo sta abbandonando, ma che fin da subito la progettualità prevedeva questo e che ora sarebbe iniziata una nuova esperienza. L'importanza di esplicitare al ragazzo la verità, senza nascondere nulla per paura di farlo soffrire, è essenziale per renderlo partecipe e garantire il suo diritto di essere informato.

In situazioni come queste, l'assistente sociale, che si trova a riferire scelte così forti, deve riuscire a mantenere lucidità e a non farsi prendere dalle emozioni, motivo per il quale si rende necessario adottare strumenti come la scrittura, che permette di scaricare la tensione accumulata, il confronto con i colleghi e a livello più formale la supervisione, che implica un percorso di coscientizzazione costruttiva dei problemi sia in ambito relazionale con le persone che richiedono il nostro aiuto, sia con l'organizzazione presso cui si è inseriti.

Pochi giorni dopo, arriva il momento di conoscere la nuova famiglia di R. e assistere alle presentazioni. Si tratta di un nucleo composto da due bambine di sei e otto anni e da un ragazzo diciottenne in affido presso la famiglia da molto tempo. Il padre affidatario è colui che si occupa dei bambini tutti i giorni (la madre lavora e lui gestisce la casa) e nel relazionarsi con i figli si dimostra molto dolce e premuroso, opera spesso con Associazioni di volontariato del paese e dimostra subito interesse per R. informandosi, ancor prima di conoscerlo, per iscriverlo a rugby, sapendo che a lui piace molto ma che non aveva mai avuto l'occasione di iniziare.

All'inizio del mio secondo modulo di tirocinio, riprendo in mano in caso di R. e vengo a conoscenza dell'arrivo del decreto del giudice ad agosto, nel quale si esplicita l'affido del minore ai servizi sociali e la necessità di:

- collocarlo in apposito ambiente protetto eterofamiliare;
- disciplinare i rapporti con il padre ed eventualmente altri parenti, prevedendo anche i rientri a casa;
- attivare interventi di sostegno dal punto di vista scolastico;
- verificare le competenze genitoriali e le capacità educative del padre e le risorse attivabili;
- osservare la relazione con il padre e le caratteristiche di personalità del minore;
- inviare una relazione di aggiornamento entro il mese di novembre.

A seguito di ciò ci ritroviamo a predisporre i vari interventi, tra cui una collaborazione con il Centro di salute mentale per aiutare il papà e controllare la sua situazione alcolemica e una con il Consultorio familiare per disciplinare e osservare la relazione padre-figlio.

Nei giorni seguenti partecipo all'incontro con R. e con il padre per la lettura del decreto e per capire come procede la situazione nella nuova famiglia affidataria.

Quello che si cerca di far capire loro è che non si è trattato di una punizione, ma che ora le decisioni sono in capo ad un giudice e che questo non deve essere visto negativamente, ma come una tutela ulteriore per proteggere R. e permettergli una crescita serena e spensierata, per rientrare quanto prima possibile nel nucleo di origine.

R. durante l'incontro sembra molto scosso e alla domanda "c'è qualcosa che non va?" non risponde e raggira il discorso. Il ragazzo non riesce ad esprimersi, se non per dire quanto stava bene nella famiglia precedente e per chiedere quanto tempo sarebbe durato questo affido.

Nonostante la fatica nell'esporsi, il giorno successivo, R. decide di parlarci nuovamente, confessando che il suo malessere non è collegato alla nuova famiglia, bensì alla lontananza dal padre, in quanto lui è l'unico supporto e punto di riferimento per quest'ultimo e di conseguenza, così lontano, non riesce ad occuparsi della sua salute.

Il malessere espresso dal minore viene accolto dall'assistente sociale, che cerca di andargli incontro e risolvere il problema. Prendendo davvero in considerazione le sue opinioni, i disagi e i desideri di R., si arriva insieme ad un accordo: si rivalutano i rientri a casa, non più una volta al mese, ma una volta ogni quindici giorni e si garantisce a R.

di aiutare il papà a reperire un telefono migliore per poter fare una videochiamata al giorno così da poter vedere che stesse bene. Il ragazzo, infatti, si rasserena e a seguito di ciò l'esperienza nella nuova famiglia affidataria prosegue con molta più tranquillità: R. inizia la scuola, si lega molto agli altri figli e ai genitori affidatari, si diverte, racconta di essere felice e sereno. Nel frattempo, il padre, che capisce di dover lottare davvero contro le proprie dipendenze per riavere il figlio, trova un lavoro, smette di bere e si sottopone a tutti gli esami per tener sotto controllo la sua salute.

La storia di R. dimostra che, anche un allontanamento, per quanto sia una misura da utilizzare in casi eccezionali e dopo aver tentato in altri modi di aiutare la famiglia, può essere una spinta al cambiamento.

Se viene articolato con attenzione, se viene fornito il giusto sostegno al minore e al nucleo di origine, se viene spiegato con chiarezza che si tratta di una misura temporanea che mira al ricongiungimento familiare e se si cerca di ascoltare e comprendere i dubbi, le paure, le difficoltà di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, l'affido familiare può rappresentare un'esperienza di crescita e di rinascita.



## RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Con questa tesi ho voluto presentare l'ambito della tutela minori mostrando che cosa significa tutelare e le difficoltà che possono esserci nella presa di decisione.

Farlo mi è servito per analizzare nello specifico che aiutare le persone è un lavoro estremamente soddisfacente quanto al tempo stesso ricco di dilemmi.

Nel corso degli ultimi decenni, sono state generate molte norme nei confronti dei minori, volte a definire le condizioni da assicurare per garantire loro una crescita salutare.

Per questo motivo, lo scopo di presentare le varie leggi a tutela dei minori è stato proprio quello di dimostrare che la professione dell'assistente sociale è avvolta da precise normative che devono essere rispettate e che nell'aiuto dato alle famiglie si deve porre attenzione a quanto giuridicamente previsto. Spesso, a livello mediatico, viene trasmesso il ruolo dell'assistente sociale come una figura punitiva, di controllo e soprattutto di cui aver paura. Nonostante la storia della professione sia attraversata da importanti dibattiti e da contributi di diverse discipline e nonostante siano state realizzate diverse ricerche, l'immagine sociale diffusa è tuttora sfumata di colori cupi.

L'ignoranza rispetto a tale professione, incrementata profondamente da quanto i media dichiarano, può essere diminuita solo informando sul reale ruolo che andiamo a ricoprire, evidenziando anche quando le nostre scelte dipendono da specifici oneri derivanti dai dettati di legge.

Spesso, gli assistenti sociali si ritrovano ad affrontare numerose sfide: le aggressioni, le denunce, gli attacchi da parte dei mass media, la sfiducia dei cittadini, il sovraccarico lavorativo, i fenomeni di burnout, le culture organizzative burocratizzate e la difficoltà nel consolidare un rapporto di fiducia con le famiglie che, anziché vederci come fonte di sostegno, ci scrutano insicuri, timidi e costantemente impauriti dalle nostre azioni. Per questo, decidere di lavorare nella tutela minori, è una scelta coraggiosa e sicuramente da valorizzare maggiormente rispetto a come oggi viene presentata.

Un possibile aiuto in questa situazione, fortemente raccomandato dall'Ordine, è la garanzia di una supervisione periodica a livello sia singolo sia di gruppo, anche se

purtroppo le reali occasioni di poter usufruire di tale strumento sono relativamente poche. Per cui è importante che anche gli assistenti sociali stessi lottino per avere supporto in questo campo, evitando di arrivare ad un livello di frustrazione che non permetta di lavorare in serenità.

Permettere agli operatori di rielaborare le situazioni difficili che incontrano, riesce a dar loro la capacità di non addentrarsi emotivamente nella sofferenza e di riuscire a mettere in atto interventi maggiormente efficaci.

Auspicabilmente, come ho presentato nel secondo capitolo, tramite un lavoro nel contesto spontaneo si può aiutare una famiglia e portarla verso il cambiamento, permettendole di superare le difficoltà. Non sempre, però, i progetti attuati risolvono il problema, motivo per cui ci si può addentrare in quel contesto maggiormente dilemmatico che vede coinvolta l'Autorità Giudiziaria.

Nel momento in cui si attuano degli interventi in tale contesto deve essere chiaro che si sta agendo non per punire i genitori, ma per difendere il minore da una situazione pregiudizievole. Per questo motivo, è importante che la protezione sia ancorata ai fatti e commisurata al danno. Deve, cioè, da una parte presentare i concreti comportamenti che sono considerati inadeguati e, dall'altra, valutare l'impatto che hanno sul minore, in modo da articolare le diverse misure protettive in base al danno subito dal bambino.

Gli interventi attuabili sono diversi e, tramite quanto decretato dal Tribunale, sono i servizi ad avere il compito e la responsabilità di articolare concretamente le misure di protezione. È utile, in questo caso, che gli operatori utilizzino un'ottica progettuale, considerando la protezione come "sotto-progetto" del più ampio intervento che mira a tutelare il minore con specifiche finalità, obiettivi, azioni e tempi.

La duplice valenza di sostegno e controllo è tanto importante averla presente quanto esplicitarla ai genitori, mettendoli al corrente anche di quei comportamenti che secondo gli operatori creano sofferenza sul bambino. Se i genitori riescono a comprendere il malessere del figlio, riescono anche a capire il senso degli interventi di protezione.

Spesso, purtroppo, si pensa che mettere in salvo il bambino in altro contesto, implichi garantire a pieno il suo benessere, ma dobbiamo invece tener presente che, ad esempio, un allontanamento comporta una ferita profonda che rischia di non rimarginarsi se non con un lavoro accurato di rielaborazione (Bertotti, 2012).

Chi lavora nella tutela, ha il difficile compito di ascoltare e di parlare con i bambini e aiutarli a capire parti dolorose della loro esistenza. I ragazzi hanno diritto di conoscere la propria storia, di avere una spiegazione circa gli eventi difficili o imprevisi che

affrontano, di avere uno spazio e una persona cui portare le loro domande e le loro richieste di spiegazione. Per il bambino è necessario potersi esprimere al fine di riconoscere tutti i sentimenti, non negando nemmeno quelli più difficili come rabbia, paura, rifiuto, dispiacere e preoccupazione. Questo serve a legittimare emozioni che è naturale che il bambino provi, in quanto è bene ricordare che in queste storie di vita, i problemi dei bambini non sono problemi da bambini: essi vivono immersi in condizioni di fragilità, paure, ambienti poco tutelanti e insiti di dinamiche familiari che possono compromettere il loro benessere.

Al tempo stesso, però, è fondamentale non lasciare soli i genitori nella rielaborazione di quanto accaduto e nelle difficoltà che stanno affrontando, per poter mirare ad un loro miglioramento. Nell'indicare le regole e definire le misure di protezione, l'assistente sociale deve accogliere la fatica delle persone e da questo, stimolare il cambiamento. Di conseguenza, è necessario fare piccoli passi e progressivamente tener conto dei miglioramenti dei genitori rispetto ai propri doveri e responsabilità. Cito in merito la metafora presentata da Bertotti (2012, p. 183) che vede l'assistente sociale come un allenatore, il quale "orienta, guida, motiva il genitore (l'atleta) nella conquista di un ruolo e di un posto".

I risultati della ricerca, come sottolineato dal CNOAS (2021), mostrano come bambini, ragazzi e genitori, apprezzino e valorizzino il ruolo dell'assistente sociale quando li accompagna nel percorso, anche nelle fasi più dolorose, quando li coinvolge, li informa e quando è presente non solo fisicamente, ma anche tramite un ascolto autentico e una comprensione profonda dei loro bisogni. L'autenticità dell'interesse e l'attenzione alla persona e alla sua unicità fa emergere la dimensione dell'aiuto in chiave fiduciaria. Fiducia presuppone, inoltre, il fatto di non partire prevenuti nei confronti delle famiglie, bensì di credere nelle loro potenzialità di crescita e di rinascita.

Oltre a ciò, l'integrazione degli apporti di diverse istituzioni e di diversi operatori è necessaria per poter attuare interventi personalizzati e convergenti su una stessa visione della situazione e sull'obiettivo ultimo di responsabilizzare e rendere autonoma la famiglia. I diversi contributi possono portare a esiti positivi se ogni istituzione e ogni operatore si colloca nelle situazioni col proprio punto di vista, costituito da conoscenze ed esperienze, con la consapevolezza di fornire un aiuto, senza svalutare al tempo stesso quanto portato dagli altri professionisti.

Per affrontare la complessità è necessario inoltre non soffermarsi su schemi standardizzati e prassi preconfezionate, come pacchetti da scegliere a seconda della situazione da

affrontare, bensì è fondamentale che gli operatori stessi si mettano in gioco, si attivino verso esplorazioni incerte, territori sconosciuti, utilizzando il corredo scientifico-metodologico in ottica creativa e ponendosi interrogativi sul senso del lavoro (Olivetti, 2021).

Per questo motivo, ritengo importante citare alcune indicazioni del CNOAS (2021) utili a riassumere quanto necessario negli interventi professionali nell'ambito della tutela minorile che ho affrontato in tale elaborato:

- Utilizzare procedure e prassi che sappiano leggere la fragilità sociale, riconoscendo le situazioni di vulnerabilità;
- Adottare modalità di lavoro in rete per affrontare la complessità e offrire un aiuto specifico ed integrato, evitando il ricorso a meccanismi procedurali, standardizzati e promuovendo l'instaurarsi di relazioni professionali autentiche;
- Adottare una valutazione multidimensionale centrata sui fattori di rischio e di protezione, documentare adeguatamente le condizioni di pregiudizio e individuare ogni eventuale risorsa familiare e territoriale esistente, formulando in seguito il relativo progetto di intervento;
- Assicurare ascolto attivo, rapporto empatico, accessibilità, disponibilità, trasparenza nella costruzione di una relazione professionale autentica, configurando il Servizio sociale come luogo di sostegno e accompagnamento, tanto nel contesto giudiziario, così come nella richiesta spontanea;
- Sostenere tramite percorsi di rielaborazione anche nei casi "ad esito negativo", ossia quando è stato decretato l'impossibilità di recupero dei genitori;
- Adottare una "giusta distanza" emotiva per affrontare il carico di sofferenza che accompagna le storie delle quali ci si occupa;
- Condividere le fasi e gli esiti della valutazione con i diretti interessati, considerandola opportunità di riflessione e di crescita;
- Specificare alle persone il proprio ruolo per facilitare percorsi collaborativi e mettere in chiaro la propria funzione;
- Assicurare ai minorenni coinvolti il diritto ad essere informati e, compatibilmente con l'età e le proprie capacità, ad essere resi partecipi delle decisioni e delle scelte che li riguardano.



A conclusione di quanto evidenziato nel corso della mia tesi, ci tengo a sottolineare che, per quanto complesso possa essere tale ambito, decidere di aiutare famiglie in difficoltà non deve essere vissuto con paura dagli operatori, ma con la giusta consapevolezza che, per quanti rischi possano esserci, quello che metteremo in atto sarà la miglior decisione possibile per quella famiglia, per quel problema e in quel momento.

Aver chiara l'idea di non possedere poteri magici per salvare tutti coloro che si trovano in difficoltà, è l'assunto fondamentale per fornire un aiuto, consapevoli che a volte possiamo incorrere in esiti negativi.

Ci tengo, infine, a riportare alcune frasi che mi hanno accompagnato in questo percorso, nelle quali ho ritrovato il senso di questa professione:

- *“Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a coltivarlo” (Confucio):* poche parole che mi ricordano sempre la necessità di porre in atto interventi con le persone e non solo per le persone, al fine di responsabilizzarle evitando assistenzialismo. È molto più semplice accondiscendere alle richieste, molto più difficile rimboccarsi le maniche e far emergere quelle potenzialità nascoste in una persona;
- *“Guarda l'empatia, che bella! Si prende cura di tutte le cose che non riescono a chiedere aiuto” (Fabrizio Caramagna):* una frase che mi ricorda una delle capacità fondamentali in questo lavoro, entrare empaticamente nelle persone, soprattutto in quelle che faticano ad aprirsi, a donarci fiducia, a raccontarci quali sono le vere difficoltà che si nascondono spesso dietro a richieste semplici. L'empatia l'ho conosciuta in questi tre anni, nei quali ho appreso che per capire davvero gli altri devo saper prima mettermi nei loro panni.



## BIBLIOGRAFIA

- Bertotti T. (2016). *Decidere nel servizio sociale: metodo e riflessioni etiche*. Roma. Carocci.
- Bertotti T. (2012). *Bambini e famiglie in difficoltà: teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*. Roma. Carocci.
- CNOAS (2021). *Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti sociali nelle azioni di protezione, tutela e cura delle relazioni in età evolutiva*. Scaricabile dal sito: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2021/05/Tutela-e-protezione-dei-minori.pdf>
- CNOAS (2015). *Linee guida: Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie*. Scaricabile dal sito: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2019/06/Le-linee-guida.pdf>
- Cirillo S. e Cipolloni M. V. (1998). *L'assistente sociale ruba i bambini?* Milano. Raffaello Cortina.
- Dellavalle M. e Allegri E. (2021). “Complessità e interdisciplinarietà: l’apporto del servizio sociale nel sistema di tutela dei minorenni”. *Minorigiustizia*, 1, pp. 51–60.
- Ferri A. (2013). *La tutela del minore nell’attività del servizio sociale locale*. Milano. FrancoAngeli.
- Fontecedro L. (2018). “Il percorso psicoterapico finalizzato all’affidamento familiare del minore.”. *Minorigiustizia*, 4, pp. 99–108.
- Luberti R. (2012). “Conoscere esiti e dinamiche familiari e sociali della violenza all’infanzia per assicurare il diritto alla protezione e alla cura”. *Minorigiustizia*, 1, pp. 29–43.
- Olivetti M. F. (2021). “Servizi integrati: perché, quando, come”. *Minorigiustizia*, 1, pp. 12–22.
- Ongari B. e Pompei M.G. (2006). “Aspetti riparativi e di rischio nell'affidamento familiare”. *Minorigiustizia*, 1, pp. 1-9.

Regione Veneto (2008). *Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto: cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*. Scaricabile dal sito: [http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/LG\\_AFFIDO\\_2008\\_web.pdf](http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/LG_AFFIDO_2008_web.pdf)

Regione Veneto (2008). *Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione: le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*. Scaricabile dal sito: [http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/LINEE\\_GUIDA2008\\_web.pdf](http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/LINEE_GUIDA2008_web.pdf)

Segatto B. e Dal Ben A. (2020). *Decisioni difficili. Bambini, Famiglie e Servizi Sociali*. Milano. FrancoAngeli.

**Ai miei genitori,**

che mi hanno sostenuta in questo percorso e hanno creduto in me, facendo sacrifici per permettermi di realizzare i miei obiettivi.

**Ai miei fratelli e alla mia amata nonna,**

ancore fondamentali della mia vita.

**Ai miei amici più stretti,**

che mi hanno accompagnata nella crescita e hanno saputo tenermi per mano nei momenti più difficili.

**Alla professoressa Segatto,**

che mi ha permesso di scrivere su un tema a me così caro, accompagnandomi in questo mio percorso finale.

**Alla mia associazione di clownterapia,**

che mi ha insegnato il valore del donare aiuto agli altri e la bellezza dell'altruismo.

**A Eva,**

assistente sociale del Comune presso cui ho svolto il mio tirocinio, la quale mi ha permesso di toccare con mano questa professione e metterla in pratica, facendomi capire il grande amore che provo verso questo lavoro.

**Alle me di oggi,**

che ha sconfitto quella del passato impegnata in lamentele e critiche nei confronti di sé stessa ed ha imparato, invece, ad amare immensamente la vita con leggerezza, ad apprezzarsi e ad essere orgogliosa di sé.

***“Aiutando gli altri,  
imparerai ad aiutare te stesso”***

*(Aung San Suu kyì)*